



PROPOSTA DI
PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura
(delibera C.S.M. del 3 luglio 2024, modificata con delibera del 9 ottobre 2024)

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO	5
I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)	5
I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura.....	5
I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria	5
I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo.....	6
I.A.3bis Pianta organica della polizia giudiziaria.....	9
I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie	10
I.A.5 Accesso alle banche dati	11
I.B) Analisi del contesto esterno	11
I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)	11
I.C) Analisi del contesto interno	14
I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)	14
I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure).....	17
II. STRUTTURA DELL'UFFICIO	20
II.A) Procuratore della Repubblica	20
II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure).....	20
II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica	21
II.A.3 Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure).....	22
II.B) Procuratore aggiunto	22
II.B.1 Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure).....	22
I.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure).....	23
II.C) Vicario	24
II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure)	24

II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (<i>art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure</i>)	24
II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (<i>art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure</i>)	24
II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio	24
II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (<i>art. 9 co. 4 Circ. Procure</i>)	28
II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio	29
II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio	32
II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna	32
II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative	33
II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative	34
II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.	34
II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (<i>art. 10 co.2 lett. a</i>)	36
II.F.2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (<i>art. 10 co.2 lett. b</i>)	37
II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (<i>art. 10 co.2 lett. c</i>)	37
II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (<i>art. 10 co.2 lett. e</i>)	37
II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (<i>art. 10 co.2 lett. f</i>)	37
II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (<i>art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure</i>)	37
II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (<i>art. 6 co.6 Circ. Procure</i>)	38
II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (<i>art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure</i>)	38
II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (<i>art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure</i>)	38
II.L) Magistrati onorari	38
- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (<i>art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure</i>)	38
III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	40
III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (<i>art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure</i>)	40
III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (<i>art. 11 co. 3 n. 14</i>)	45

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)	46
III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)	47
III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)	48
III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)	48
III.D.2. Rinuncia all'assegnazione.	48
III.D.3. Sostituzione del magistrato.	49
III.D.4. Le impugnazioni.	50
IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	51
IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale	51
IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 2 co. 2 Circ. proc.)	52
IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale	53
IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.	56
IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure) ...	58
IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.	60
IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)	61
IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)	63
IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)	64
IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)	65
IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)	67
IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	69
IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: (Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)	72
IV.N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)	73

IV.O) Altri oneri informativi (<i>art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure</i>).....	73
IV.P) Criteri e modalità di revoca dell’assegnazione dei procedimenti. (<i>art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure</i>)	73
IV.Q) Criteri generali per l’individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell’udienza penale. (<i>art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure</i>)	74
IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio. (<i>art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure</i>).....	77
IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d’Appello prevista dall’art. 127 disp. att. c.p.p. (<i>art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure</i>)	78
IV.T) Criteri generali per l’organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato. (<i>art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure</i>)	78
V. CRITERI DI PRIORITÀ	79
V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (<i>art. 4 co. 1 Circ. Procure</i>)	79
V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d’Appello. (<i>art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure</i>).....	82
V.A.2. Obiettivi di efficienza che l’ufficio intende perseguire. (<i>art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure</i>)	83
V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (<i>art. 4 co. 4 Circ. Procure</i>)	84
VI. RAPPORTI DELL’UFFICIO	84
VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire (<i>art. 3 co.1 Circ. Procure</i>):	84
VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;.....	84
VI.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;	85
VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l’avvocatura e le altre istituzioni interessate dall’attività dell’ufficio.	86
VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell’ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (<i>art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure</i>)...	86
VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA - OMISSIS	
VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI	87
VIII.A) Esoneri	87
VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati	88
IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ	89
IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.	89
ALLEGATI	92

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

Si premette che questo Progetto Organizzativo, redatto dal Procuratore Aggiunto e facente funzione di dirigente dell'ufficio giudiziario, con il contributo del precedente Procuratore dr. Enrico Cieri, doverosamente si prefigge una funzione conservativa dell'organizzazione dell'ufficio, nell'attesa della nomina del nuovo Procuratore cui competeranno le scelte strategiche dell'eventuale migliore allocazione delle risorse e comunque del conseguimento della maggiore efficienza dell'ufficio.

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	1
Procuratori aggiunti	1	0
Sostituti Procuratori	10	0

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	Vacante	
Procuratore Aggiunto	Enrico Arnaldi di Balme	Gruppo 4
Sostituto Procuratore	Marcella Bosco	Gruppo 1 e 5
	Gualtiero Battisti	Gruppo 4 e 5
	Francesco Bruzzone	Gruppo 2 e 4
	Giacomo Ferrando	Gruppo 3 e 4
	Elisa Frus	Gruppo 1 e 2
	Eleonora Guerra	Gruppo 1 e 3
	Lisa Iovane	Gruppo 4 e 5
	Ilaria Prette	Gruppo 2 e 4
	Federico Silvestri	Gruppo 2 e 4
	Andrea Trucano	Gruppo 1 e 3

Si dà atto che per la dott.sa Marcella Bosco è stata disposta l'applicazione extra distrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, a decorrere dal 9 gennaio 2025, a tempo pieno e per la durata di sei mesi.

I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice procuratore onorario	14	3

Vice Procuratori onorari

Cognome e nome	Situazione attuale	Assegnazione
ANTONINI Luisa	in servizio	Ufficio Procuratore -UPD
BERTOLOTI Stefano	in servizio	“
D’AGATA Patrizio	in servizio	“
D’ANDRIA Francesco	in servizio	“
DELL'AGNOLA Guido	in servizio	“
FORNARI Anna Maria	in servizio	“
MATARAZZO Alfonso	in servizio	“
MONTANARI Michela	in servizio	“
RAGALZI Luca	in servizio	“
RATTI Andrea	in servizio	“ coordinatore
STERZI Maria Sofia	in servizio	“
Vacante		
Vacante		
Vacante		

I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo

QUALIFICA	Inquadramento	PREVISTI	Cognome e nome		Situazione
Dirigente Amministrativo		1			Vacante
Direttore Amministrativo		3			
	A3 - F7	1	GATTI Maria Carmen		in servizio
	A3 - F3	1	Petri Elena		in servizio
	A3 F3				vacante
Funzionario Giudiziario:		10			
	A3 - F3	1	Pasero Cecilia		in servizio
	A3 - F2	2	Cardia Elisabetta		in servizio

	A3 - F2	3	Grosso Cosetta		in servizio
	A3 - F1	4	Barbieri Luisa		in servizio
	A3 - F1	5	Bolla Simona		in servizio
	A3 - F1	6	Gentile Adolfo		in servizio
	A3 - F1	7	Luisi Maurizio		in servizio
	A3 - F1	8	Mantelli Andrea		in servizio
	A3 - F1	9	Petrella Angelo Michele		in servizio
	A3 - F1	10	Saporito Patrizio		in servizio
Funzionario Contabile:		1			vacante
Cancelliere Esperto:		12			
	A2 - F3	1	Assandri Serena		in servizio
	A2 - F4	2	Biasiolo Katja		in servizio
	A2 - F3	3	Ronchi Roberta		in servizio
	A2 - F3	4	Sacchi Alessandro		in servizio
	A2 - F3	5			vacante
	A2 - F	6			vacante
	A2 - F	7			vacante
	A2 - F	8			vacante
	A2 - F	9			vacante
	A2 - F	10			vacante
	A2 - F	11			vacante
	A2 - F	12			vacante
Assistente Giudiziario:		18			
	A2 - F2	1	Alice Giuseppe		in servizio
	A2 - F3	2	Caligaris Elena		in servizio
	A2 - F4	3	Cicciù Maria		in servizio
	A2- F3	4	Corino Elisabetta		in servizio
	A2 - F2	5	Iacomino Sabrina		distaccata eppo milano dal 01.06.20
	A2 - F2	6	Nicosia Margherita		in servizio
	A2 - F2	7	Oggiano Caterina		distaccata trib. Sassari dal 27/5/24
	A2 - F2	8			vacante
	A2 - F2	9			vacante
	A2 - F2	10			vacante
	A2 - F	11			vacante

	A2 - F	12			vacante
	A2 - F	13			vacante
	A2 - F	14			vacante
	A2 - F	15			vacante
	A2 - F	16			vacante
	A2 - F	17			vacante
	A2 - F	18			vacante
Operatore Giudiziario:		6			
	A2 - F3	1	Leto Maria Pia		in servizio
	A2 - F2	2			vacante
	A2 - F2	3	Dal Passo Barbara		in servizio
	A2 - F2	4	De Giorgi Simona		in servizio
	A2 - F1	5	Boverio Giovanni		in servizio
	A2 - F1	6	Di Vanni Filippa		in servizio
Centralinista telefonico (ass. obb.)	A2 - F1	sovrannumero	Lo Monaco Vincenzo		in servizio
Conducente automezzi		4			
Conducente automezzi	A2 - F3	1	Volta Mario Giuseppe		in servizio
	A2 - F2	2	Ferrari Daniele		in servizio
	A2 - F				vacante
	A2 - F				vacante
Ausiliario		7			
	A1 - F3	1	Figini Francesco		in servizio
	A1 - F3	2	Grossi Mariarosa		in servizio
	A1 - F1	3	Otonello Veronica		in servizio
	A1 - F	4			vacante
	A1 - F	5			vacante
	A1 - F	6			vacante
	A1 - F	7			vacante
	Totale previsto:	62	Effettivi:	33 (di cui 2 distaccati) + 1 sovrannumero	28

Percentuale di scopertura organico:	46,78%
Percentuale di copertura organico:	53,22% (50,00% reale)

I.A.3 bis Pianta organica della Polizia Giudiziaria

Sez. CC

Cognome e nome	qualifica
MEUCCI Mauro	Luogotenente Cariche Speciali
ARCIONI Paolo	Luogotenente Cariche Speciali
SCARINO Stefano	Luogotenente
LA FARCIOLA Davide	Luogotenente Cariche Speciali
CIRASOLO Angela Jessica	Maresciallo Capo
DE PAOLIS Marco	Maresciallo Capo
GUERRA Carmine	Maresciallo Maggiore
IZZO Luca	Appuntato Scelto
BUFFONE Antonio	Appuntato Scelto
CAMERE Andrea	Appuntato Scelto
ANDRIANI Elisabetta	Appuntato Scelto
MANCUSO Antonino	Brigadiere
PASSALACQUA Davide Mario	Appuntato scelto
TRAVERSA Andrea	Maresciallo Capo

Sezione

PS

Cognome e nome	qualifica
BOTTARO Simona Carla	Sostituto Commissario
BRANCA Luca	Vice Ispettore
DE ANGELIS Annalisa	Assistente Capo Coordinatore
LAZZARIN Roberta	Vice Sovrintendente
MORETTO Andrea	Assistente Capo Coordinatore
OTTONELLO Fabio	Vice Ispettore
PORTOPELO Emiliana	Sostituto Commissario
ROMBI Monica –	Sostituto Commissario
VERRUSIO Valentina	Assistente Capo Coordinatore
COSTANTINI Carlo	Assistente Capo Coordinatore
TOMEI Giampaolo	Vice Ispettore

Sez GDF

Cognome e nome	qualifica
RUBBA Alberto	Luogotenente
PETTINO Massimiliano	Maresciallo Capo

SOLIMENE Fabio	Maresciallo Capo
VALLETTA Mattia	Maresciallo Ordinario
BUSSALINO Alberto	Brigadiere Capo QS (comandato)

Sez Pol.Mun.

Cognome e nome	qualifica
CAIRO Giuseppe	Assistente (applicato)

Con Decreto Interministeriale 8 ottobre 2024 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2024) la pianta organica dell'Ufficio di Procura di Alessandria è stata ridotta di 4 unità per l'aliquota Carabinieri e 1 unità per l'aliquota Polizia di Stato. Una parte significativa del personale di polizia giudiziaria attualmente in servizio, giunti al pensionamento degli operatori, non potendo essendo rimpiazzata, verrà pertanto meno.

I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione
Nell'anno 2024 per le spese d'ufficio sono state assegnati dalla Procura Generale €. 23.000,00		€. 8.000,00 per toner e drum €. 9.000,00 per carta €. 6.000,00 per cancelleria

Risorse tecnologiche	Disponibilità	Destinazione
N. 55 pc portatili		- n. 12 assegnati a Sostituti - n. 12 a VPO - n. 10 a Polizia giudiziaria - n. 2 per sala ascolto - n. 6 per smart working personale amministrativo - n. 13 per le attività d'ufficio del personale amministrativo
N. 59 pc fissi di cui:		- n. 28 per personale amministrativo - n. 24 per Polizia giudiziaria - n. 7 per Sostituti
N. 44 stampanti da tavolo		- n. 12 a Sostituti - n. 25 a personale amministrativo - n. 7 a Polizia giudiziaria

N. 11 fotocopiatrici/stampanti multifunzione a noleggio	collocate nei corridoi di cui usufruisce tutto il personale.
N. 28 scanner	- n.20 a personale amministrativo - n. 7 a Polizia giudiziaria - n. 1 a Procuratore

I.A.5 Accesso alle banche dati

Le banche dati in uso alle forze di polizia sono direttamente gestite dalle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria.

Sono in uso anche ai magistrati:

VITRUVIO PUNTOFISCO

ACI

ANAGRAFE ANPR

INFOCAMERE

ETNA

INPS

ANAGRAFE DEI RAPPORTI

I.B) Analisi del contesto esterno

I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (*art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure*)

La provincia di Alessandria si colloca al trentesimo posto in Italia per numero di denunce, secondo l'indice del quotidiano Sole24ore relativo all'anno 2023: 14.900 le denunce totali che hanno determinato un incremento in classifica rispetto al 43esimo posto dell'anno precedente. Queste denunce riguardano gli omicidi volontari consumati (ventottesimo posto) in aumento rispetto all'anno precedente con tre casi registrati; le denunce per rapina (trentesimo posto), per reati inerenti gli stupefacenti (39esimo posto) e le truffe e frodi informatiche (quarantesimo posto); quindi le lesioni personali (39esimo posto), le percosse (40esimo posto), gli incendi (42esimo) e, tra questi, gli incendi boschivi (29esimo posto).

I furti denunciati sono 5950 in totale, dei quali 1398 in abitazione, 659 furti con destrezza, 767 furti in esercizi commerciali e 451 furti su auto in strada.

Sono dati espressivi di una criminalità prevalentemente di strada, sovente espressione di una microcriminalità che affligge soprattutto i centri urbani, ma nel cui ambito si iscrivono le condotte predatorie ai danni del più grande centro commerciale d'Europa, Serravalle Designer Outlet a Serravalle Scrivia, e delle tradizionali e fiorenti attività di oreficeria e gioielleria di Valenza.

Lo spaccio di stupefacenti è gestito localmente, con approvvigionamenti nel più ricco mercato del Milanese, con le ricorrenti modalità della istituzione delle piazze di spaccio nelle zone agresti, inducendo al conio dello *spaccio boschivo*, limitato prudenzialmente a cessioni di modesti quantitativi di stupefacente la cui serialità – congiunta alla varietà delle sostanze offerte in vendita - consente, tuttavia, di ipotizzare l'operatività a monte di organizzazioni, sia pur rudimentalmente strutturate ed altrove localizzate, in grado di acquistare ed immagazzinare quantitativi massicci di stupefacente.

Molto florida si è rivelata l'attività di sfruttamento della prostituzione straniera e numerosi sono stati i procedimenti penali volti al sequestro e confisca delle imprese di gestione che hanno lambito ufficiali di polizia giudiziaria sottoposti alle indagini per condotte di favoreggiamento, sia pur diversamente qualificate (ad esempio per il concorso nello sfruttamento e la corruzione).

Le iniziative di contrasto nei confronti di questa criminalità occasionale o di strada e delle bande organizzate provenienti dall'esterno dell'Alessandrino è rimesso alle iniziative di prevenzione e polizia giudiziaria del territorio e sfugge ad una pianificazione delle attività interne dell'ufficio di Procura perché normalmente destinata alle attività del cd. turno esterno (convalida di arresti e fermi) o a procedimenti di maggiore complessità e tuttavia estranei alla programmazione di un gruppo specializzato.

Il quadro criminale è sostanzialmente sovrapponibile a quello di tante province italiane del settentrione ma l'ombra lunga del post pandemia ha segnato, in particolare, reati gravissimi commessi da persone estranee agli ambiti tradizionali della criminalità, verosimilmente riconducibili al diffuso disagio sociale che affligge una provincia colpita da una lunga stagnazione economica che continua a gravare lo sviluppo del territorio.

La ricorrenza di questi delitti contro l'incolumità individuale, commessi da persone estranee a contesti criminali, per motivi futili e comunque non proporzionati alla gravità dell'azione criminale, è evidente soprattutto nei numerosi reati di omicidio volontario, prevalentemente riconducibili all'ambito familiare.

Le cennate caratteristiche economiche del territorio sembrano giustificare la flessione dei reati di criminalità economica (bancarotte e reati tributari) e quelli in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche grazie alle iniziative della polizia giudiziaria dell'Ispettorato e dell'ASL che ha, di recente, programmato la ripresa della prevenzione, procedendo per settori di attività ed il monitoraggio dello stato di sicurezza del settore.

Analogamente può dirsi per i reati ambientali, normalmente destinati all'estinzione per le condotte virtuose degli indagati (ai sensi dell'art. 318 Dlvo 152/2006): non constano, infatti, altri procedimenti iscritti per i delitti di disastro o inquinamento ambientale ad eccezione di quello nei confronti degli amministratori dell'importante stabilimento chimico della società belga Solvay - oggi ridenominata Syensqo, per effetto di un'operazione di spin off - ubicato a Spinetta Marengo: il procedimento, pendente all'udienza preliminare, è iniziato nel 2020, dopo la sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione per un primo procedimento di disastro innominato, commesso fino al 2015.

Al contrario, la criminalità domestica (o contro i soggetti vulnerabili) impegna quotidianamente, senza alcuna flessione, le forze di polizia e la magistratura, chiamate ad interventi sempre urgenti nei confronti di condotte umane segnate dall'assoluta imprevedibilità che sovente frustra ogni iniziativa diversa da quelle securitarie e custodiali.

Di recente è stata monitorata la rete degli enti di assistenza e sostegno alle vittime, recependo le indicazioni del Consiglio di Superiore della Magistratura, allo scopo di costituire un sistema coeso e dinamico che consenta di offrire sollecita protezione alle vittime senza pregiudicare l'attività investigativa, assicurando la corretta conservazione dei reperti e riducendo l'abuso della fonte testimoniale. Le più recenti iniziative promosse dall'ufficio hanno riguardato l'attività di prevenzione e assistenza dei più importanti attori pubblici e privati, avvalendosi del contributo organizzato della Prefettura.

E' doveroso segnalare, in proposito, l'eccellente iniziativa della Regione Piemonte che ha destinato una unità di personale dell'assistenza sociale territoriale alle attività della Procura della Repubblica, agevolando, in tal modo, i rapporti con le istituzioni pubbliche e di volontariato del settore ed incrementando le attività di sostegno alle vittime. L'esperienza è purtroppo cessata nel 2023 ma, visti i risultati positivi, verrà riproposta alla Regione.

I.C) Analisi del contesto interno

I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civile del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)

L'analisi qualitativa del flusso delle notizie di reato, condotta secondo le aree tematiche dei preesistenti criteri di assegnazione degli affari, deve tenere conto dell'ombra lunga dell'emergenza epidemiologica e della cospicua riduzione delle attività criminali, a decorrere dal 31 gennaio 2020, che non si è purtroppo estesa ai reati in danno delle vittime vulnerabili, con vecchia definizione qualificate *Fasce deboli* ed oggi ricompresi nell'ambito dei reati del *Codice rosso*, ai sensi della legge 19 luglio 2019 n. 69.

Nell'ambito di una risalente difficoltà economica del territorio, si conserva sostanzialmente stabile la rilevanza dei **reati economici** (diritto penale fallimentare, tributario e di impresa in genere) con una tendenza all'incremento delle iscrizioni dopo il calo delle dichiarazioni di fallimento nel periodo successivo all'emergenza epidemiologica (27 fallimenti e 9 liquidazioni giudiziali nel 2022; 39 liquidazioni giudiziali e 2 fallimenti nel 2023; 56 liquidazioni giudiziali nel 2024¹; con una pendenza complessiva di 361 procedure, dichiarate dal 1997 al 2024) e l'estensione delle politiche di tax compliance.

Mod. 21:

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	54	169	75	148
2021	148	184	149	183
2022	183	160	151	192
2023	192	129	146	175
2024	174	131	138	167

È peraltro notoria la difficoltà di un rigoroso approccio investigativo, pregiudicato dalle modeste risorse di personale della Sezione di polizia giudiziaria (che annovera solo quattro unità della Guardia di Finanza) e dei servizi esterni di polizia economica della Guardia di Finanza cui sono devolute le ordinarie attribuzioni di polizia tributaria e le più impegnative investigazioni di polizia economica e finanziaria.

I **reati ambientali ed urbanistici** conservano una robusta presenza statistica (253 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024), temperata dalle agevolate modalità di definizione (art. 318 bis e ss. del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380).

¹ Nel 2018, i fallimenti erano stati 26; nel 2019, i fallimenti erano stati 36; nel 2020, 19;

Mod. 21:

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	194	240	227	207
2021	207	233	208	232
2022	232	263	245	250
2023	250	224	228	246
2024	247	220	214	253

Altrettanto robusta rimane la presenza di **reati in materia di sicurezza del lavoro** (353 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024), anch'essa bilanciata dalle agevolate modalità di definizione dei reati contravvenzionali (art. 20 e ss. D.l.vo 19 dicembre 1994 n. 758).

Mod. 21:

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	293	279	320	252
2021	252	274	253	273
2022	273	308	316	265
2023	265	302	321	246
2024	247	472	366	353

I dati statistici dei **reati del Codice Rosso**, al 31 dicembre 2024, indicano una pendenza complessiva di 325 procedimenti contro noti (poco rilevante, invece, in dato relativo agli ignoti, pari a 13), con una sopravvenienza di 380 procedimenti nel 2021, 366 nel 2022, 340 nel 2023, 447 nel 2024 (più 24% in un anno), confermando una più generale tendenza di aumento delle condotte di criminalità domestica o di genere che ha imposto l'incremento del numero dei magistrati assegnati allo speciale gruppo di lavoro e la conservazione dell'aliquota della Polizia di Stato (cd. ufficio *Codice Rosso*) le cui originarie quattro unità sono tuttavia ridotte a due al gennaio 2025.

Mod. 21:

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	61	314	195	180
2021	180	380	324	236
2022	236	366	372	230
2023	230	340	313	257
2024	254	447	376	325

Queste dimensioni del gruppo specialistico del Codice Rosso (per quantità e qualità degli affari e per il numero di magistrati addetti) esigono altresì che il Procuratore Aggiunto sia preposto all'incarico di coordinamento e collaborazione allo scopo di assicurare:

- l'uniformità dell'attività del gruppo, alla luce delle novità normative e giurisprudenziali;
- la conservazione delle assegnazioni in favore dei magistrati già impegnati in precedenza nei confronti dei medesimi fatti ed indagati ovvero la coassegnazione per le medesime ragioni;
- l'indizione di periodiche riunioni dei magistrati del gruppo;
- lo sviluppo del protocollo investigativo e il coordinamento dell'attività della polizia giudiziaria nonché la promozione della formazione ed informazione della stessa polizia giudiziaria;
- gli obblighi informativi previsti dalle leggi 122 e 168 del 2023 e dalla nota di orientamento della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione del 28 maggio 2024.

I **reati contro la pubblica amministrazione** registravano appena 3 iscrizioni contro noti nel 2017 ed 11 iscrizioni complessive nel 2018 (delle quali 3 contro ignoti), confermando una risalente irrilevanza statistica che poteva celare un numero oscuro significativo di una virtuosa pubblica amministrazione locale oppure di un troppo timido approccio investigativo e di una generale difficoltà di acquisizione di notizie di reato, denunce e *whistleblowing*. Le iniziative assunte con il precedente progetto organizzativo del 6 maggio 2019 (coordinamento dello speciale gruppo di lavoro da parte del Procuratore della Repubblica) e conservate nel progetto del 2022 hanno registrato un'evidente inversione di tendenza: le pendenze attuali sono di 66 procedimenti contro noti e 8 contro ignoti, con sopravvenienze di 66 procedimenti nel 2020, 69 nel 2021, 88 nel 2022, 102 nel 2023 e 66 nel 2024. Seppure il dato statistico possa comunque essere condizionato dai reati omissivi, di minore rilevanza, contestati agli amministratori di sostegno per mere dimenticanze di rendiconto (sono 17 i procedimenti per art. 328 CP sul totale di 66 pendenti, pari al 25,75%), l'ufficio ha concluso importanti procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione ad esempio nei confronti degli amministratori del locale istituto vendite giudiziarie, di un ufficiale giudiziario, di un sindaco di un importante comune del circondario.

Mod. 21:

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	19	66	41	44
2021	44	69	60	53
2022	53	88	85	56
2023	56	102	94	64
2024	64	66	64	66

A fronte di questi dati relativi ai reati di area speciale residua un più vasto numero di reati generici la cui estrapolazione dalle aree specialistiche non esclude un approccio investigativo talora sofisticato ed una pressante attività di gestione e definizione, per la ricorrenza di misure precautelari

e cautelari, specialmente in materia di reati contro il patrimonio e di repressione del commercio clandestino di stupefacenti.

Di maggior rilievo statistico sono i reati genericamente destinati alla **citazione diretta predibattimentale (art. 550 CPP)** e assegnati all'articolazione interna dell'Ufficio della Pronta Definizione (UPD), che, alla data del 31 dicembre 2024 annoverano 2580 procedimenti pendenti con una sopravvenienza di 1874 procedimenti nel 2024, 1714 nel 2023, 1501 nel 2022, 1379 nel 2021. L'Ufficio della Pronta Definizione, istituito nell'ambito dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, si è rivelato di strategica efficacia per il contenimento del carico individuale dei magistrati.

Mod 21:

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	858	1463	864	1457
2021	1457	1379	741	2095
2022	2095	1501	1478	2118
2023	2118	1714	1541	2291
2024	2296	1874	1590	2580

Mod 44:

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	279	1700	1641	338
2021	338	1458	743	1053
2022	1053	1653	2441	265
2023	265	2304	2229	340
2024	333	2428	1220	1541

Quanto alle misure di prevenzione ed assimilate, dall'aprile 2024 in gestione al Procuratore Aggiunto, i dati numerici sono seguenti:

anno 2020: misure di prevenzione nr. 4 – daspo nr. 1;
anno 2021 : misure di prevenzione nr. 3 – daspo nr. 0;
anno 2022 : misure di prevenzione nr. 7 – daspo nr. 4;
anno 2023 : misure di prevenzione nr. 2 – daspo nr. 3;
anno 2024 : misure di prevenzione nr. 2 – daspo nr. 3.

I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (*art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure*)

Il precedente progetto organizzativo del 2022 aveva indicato una prima ed indifferibile priorità organizzativa nella ulteriore riduzione dell'arretrato, condizione indispensabile per

restituire all'ufficio e ad ogni singolo magistrato l'efficienza necessaria alla ordinata e regolare amministrazione della giustizia.

Rispetto al dato iniziale del 6 novembre 2018 (9993 procedimenti contro noti, 4093 contro ignoti, 1325 RANCR, 1396 GdP), al 6 novembre 2022 l'ufficio vantava un'ottima performance: 6412 procedimenti contro noti, 1399 procedimenti contro ignoti, 383 RANCR, 218 GdP.

Le sopravvenienze nel quadriennio erano state di 22746 contro noti, 17362 contro ignoti, 6697 RANCR e 2901 GdP.

Il positivo risultato di gestione era il frutto di una diversa organizzazione dell'ufficio che faceva capo, soprattutto, all'istituzione degli uffici centralizzati della pronta definizione e dello stralcio, rispettivamente per il filtro delle nuove assegnazioni e lo smaltimento dell'arretrato risalente.

Allo stato, il dato statistico sotto riportato segnala una percettibile, benchè non allarmante, flessione della capacità di aggressione delle pendenze: 6846 procedimenti contro noti, 2829 procedimenti contro ignoti, 410 procedimenti RANCR e 212 GdP (al 31 dicembre 2024).

Le sopravvenienze nel biennio 2023/2024 sono state tendenzialmente omogenee al più lungo periodo dal 2018 al 2022: 11229 contro noti, 9538 contro ignoti, 3884 RANCR, 1300 GdP.

Dati complessivi dell'Ufficio:

Mod 21

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	8194	5419	6280	7333
2021	7333	5349	5543	7139
2022	7139	5360	6187	6312
2023	6312	5457	5521	6248
2024	6253	5772	5179	6846

Mod 44

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	3107	4126	5349	1884
2021	1884	3986	3673	2197
2022	2197	4042	4958	1281
2023	1281	4713	4707	1287
2024	1254	4825	3250	2829

Mod 45

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
2020	847	1523	1705	665
2021	665	1694	1958	401
2022	401	1981	1983	399
2023	399	1962	1916	446
2024	448	1922	1960	410

GdP

	Pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	Pendenti fine
--	-----------------	--------------	----------	---------------

2020	964	658	861	761
2021	761	647	986	422
2022	422	630	833	219
2023	219	665	749	135
2024	135	635	558	212

Questi ultimi dati statistici sono fortemente condizionati dalla diminuita presenza del personale amministrativo e dalla ridotta efficienza delle annotazioni (lo scarico) dei procedimenti: nel 2022, ogni magistrato disponeva di una unità amministrativa di assistenza oltre a quelle di gruppo specializzato; nel 2024, il personale amministrativo è ridotto a 33 unità effettive (su 62 previste in pianta organica) ed i magistrati sono distribuiti in moduli operativi di tre o quattro unità con una sola unità di assistenza amministrativa per ciascun modulo.

L'insufficienza quantitativa del personale di assistenza accresce la rilevanza delle cd. false pendenze, dei procedimenti, cioè, formalmente pendenti (perché il ridotto personale amministrativo non ha potuto tempestivamente annotare il provvedimento del magistrato e trasmettere gli atti agli uffici di destinazione) nonostante il magistrato abbia in tempi brevi depositato il provvedimento di definizione.

Il dato statistico, quantomeno per i procedimenti contro ignoti (modello 44), è condizionato, inoltre, dall'introduzione dell'applicativo APP che, nella ricognizione del Consiglio Superiore della Magistratura del marzo 2023 e relativa a 114 Procure su 140, aveva determinato un calo del 63,7 % nel numero delle richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di noti e dell'80,1 % per i procedimenti nei confronti di persone ignote, con una rilevazione complessiva, relativa all'81,4% degli uffici, della diminuzione di 35.504 richieste a mod.21 e 100.910 richieste a mod.44 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Positivo il bilancio in materia di esecuzioni affari civili, come desumibile dall'analisi del lavoro svolto e sotto riportato.

Esecuzioni

	Provvedimenti di cumulo pena (art.663)	Provvedimenti di fungibilità (art.657)	Altri provvedimenti emessi per esecuzione pena detentiva (art.656)	Provvedimenti emessi per esecuzione pena pecuniaria (art.660)	Provvedimenti emessi per misure di sicurezza	Provvedimenti emessi per sanzioni sostitutive (art.661)
2020	147	14	1510	181	95	12
2021	141	20	1880	139	42	33
2022	148	15	2458	202	81	31
2023	121	21	2295	42	89	25
2024 (al 6.11.24)	98	87	2190	22	61	25

Civile

	Pareri e visti apposti in materia societaria e di concordati preventivi	Pareri e visti apposti in altre materie	Cause civili promosse	Partecipazione del PM alle udienze civili	Risoluzione di quesiti in materia di stato civile (posti dai cittadini o ufficiali stato civile)	Numero complessivo di postille e legalizzazioni
2020	12	2385	35	13	0	780
2021	0	4275	38	28	0	1019
2022	0	3581	68	6	0	1003
2023	0	6204	58	0	0	1046
2024 (a 6.11.24)	1216	2924	58	28	0	641

L'Ufficio stralcio è stato chiuso per la raggiunta definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ed assegnati a magistrati ormai trasferiti, ma la conservazione dell'Ufficio di pronta definizione è necessaria per la sua accertata efficacia ad avviare a rapida definizione i procedimenti destinati alla citazione diretta e non bisognevoli di ulteriori indagini rispetto ai primi accertamenti di polizia giudiziaria.

La conservazione dei precedenti gruppi specializzati appare rispondente alle caratteristiche della criminalità del territorio, per le ragioni dianzi esposte.

Più in generale, questo progetto organizzativo, come già indicato in premessa, intende mantenere l'assetto organizzativo dell'ufficio, nell'attesa della nomina del nuovo Procuratore cui competeranno le valutazioni in merito alle scelte attualmente in atto.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

II.A) Procuratore della Repubblica

II.A.1 Carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (*art. 5 co. 5 Circ. Procure*) / Ragioni della esclusione della riserva. (*art. 5 co. 6 Circ. Procure*)

Il carico di lavoro del Procuratore della Repubblica comprende:

- 1) le coassegnazioni dei procedimenti relativi ai reati dei pubblici ufficiali ai danni della pubblica amministrazione, inseriti all'interno del gruppo specializzato B);
- 2) la direzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e la conseguente assegnazione dei procedimenti NOTI dell'ufficio della Pronta Definizione, ripartiti al 50% con il Procuratore Aggiunto;

- 3) l'assegnazione dei procedimenti dell'esecuzione penale, secondo un turno mensile ed in quota del 50% rispetto agli altri magistrati del gruppo specializzato E)
- 3) l'assegnazione di tutti i procedimenti anonimi, iscritti al modello 46
- Il carico di lavoro riservato non è comunque inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio.

II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica è il dirigente dell'ufficio giudiziario, *titolare esclusivo dell'azione penale* della quale assicura il *corretto, puntuale ed uniforme esercizio*, ai sensi dell'art. 1 e ss. del decreto legislativo n. 106 del 2006: questa funzione direttiva del Procuratore della Repubblica e la conseguente sua responsabilità organizzativa, estesa a tutte le attività giudiziarie ed amministrative dell'ufficio, sono volte alla realizzazione dell'esercizio imparziale dell'azione penale, alla speditezza del procedimento e del processo, all'effettività dell'azione penale, all'esplicazione piena dei diritti di difesa dell'indagato ed alla pari dignità dei magistrati che cooperano all'esercizio della giurisdizione nel suo complesso.

Nell'esplicazione della funzione direttiva, il Procuratore della Repubblica esercita ogni potere ed assolve ogni dovere attribuitogli dalla legge e dal progetto organizzativo e riserva a sé ogni attività di direzione, coordinamento e vigilanza, non delegata espressamente ad altri;

attua il coordinamento generale delle attività dell'ufficio ed assicura la vigilanza sulle attività giudiziarie, amministrative e contabili;

promuove riunioni periodiche, mensili, dei magistrati ordinari per l'organizzazione dei servizi ed il coordinamento dell'attività giudiziaria;

promuove riunioni periodiche, almeno trimestrali, per la magistratura onoraria;

dispone in materia di autorizzazioni e carriera nei confronti del personale di magistratura, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria;

risolve ogni contrasto in materia di assegnazione dei fascicoli e di definizione degli stessi;

può richiedere di essere informato delle iniziative investigative e dei provvedimenti definitivi dei procedimenti penali, anche se assegnati ad un gruppo specializzato.

In assenza del dirigente amministrativo, ormai fuori organico da anni, il Procuratore della Repubblica esercita le funzioni di dirigente amministrativo e di funzionario delegato, attività, quest'ultima, delegata al direttore dott.ssa Maria Carmen Gatti.

Il Procuratore della Repubblica promuove gli accordi e le intese con il Presidente del Tribunale, gli altri dirigenti giudiziari e l'Ordine degli Avvocati per ogni iniziativa utile alla

sollecita definizione dei procedimenti penali, alla disciplina delle attività giudiziarie ed al migliore svolgimento dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Il Procuratore della Repubblica cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con le istituzioni e gli enti territoriali, con l'Avvocatura e l'Università ed il mondo accademico in generale, per le iniziative di studio ed aggiornamento professionale.

Il Procuratore della Repubblica è Autorità competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "g" del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. "h" dello stesso Decreto Legislativo n. 51/2018.

II.A.3 Indicazione del Procuratore Aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il Procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (*art. 64 Circ. Procure*)

In assenza del Procuratore della Repubblica, questo progetto organizzativo è stato redatto dal Procuratore Aggiunto che si è giovato del contributo del precedente Procuratore.

II.B) Procuratore Aggiunto

II.B.1 Carico di lavoro riservato al Procuratore Aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (*art. 6 co. 4 Circ. Procure*)

Il carico di lavoro del Procuratore Aggiunto – in continuità con il previgente Progetto Organizzativo e successive modifiche - comprende:

- 1) il coordinamento e la direzione del gruppo D ("*Codice rosso*") e l'assegnazione delle relative notizie di reato nella misura del 20% rispetto agli altri componenti del gruppo
- 2) l'assegnazione di tutte le misure di prevenzione
- 2) l'assegnazione dei procedimenti NOTI dell'Ufficio della Pronta Definizione, ripartiti al 50% con il Procuratore;
- 3) l'assegnazione di tutti i procedimenti IGNOTI dell'Ufficio della Pronta Definizione
- 4) l'assegnazione di tutti i procedimenti di competenza del Giudice di Pace

Il carico di lavoro riservato non è comunque inferiore al 50% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio.

I.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (*art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure*)

Il Procuratore Aggiunto, secondo l'art. 15 della circolare sull'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, *coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.*

Il Procuratore Aggiunto è designato come vicario, ai sensi dell'art. 1 comma 3° D.l.vo n. 106 del 2006, ed esercita le medesime funzioni del Procuratore della Repubblica, qualora questi sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

Il Procuratore Aggiunto esercita il coordinamento e la direzione del gruppo D dei reati in materia di violenza domestica ed in danno dei soggetti di minorata difesa ed in questo ambito, assicura il rispetto dei criteri di assegnazione degli affari e l'equa distribuzione dei procedimenti tra i magistrati; promuove il confronto tra i magistrati per l'individuazione di linee omogenee e condivise di conduzione delle indagini ed interpretazioni delle leggi.

Nello stesso ambito, il Procuratore Aggiunto ha la facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria, di istituire specifici obblighi di *riferire* o richiedere di essere comunque informato dal magistrato assegnatario del procedimento.

Il Procuratore Aggiunto, congiuntamente al Procuratore della Repubblica, esercita la direzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e svolge funzioni giudiziarie requirenti relativamente ai reati attribuiti all'Ufficio di pronta definizione e alla competenza del Giudice di pace; esercita il coordinamento dei procedimenti in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale e ne è assegnatario.

Il Procuratore Aggiunto informa il Procuratore delle attività del gruppo specializzato e riferisce degli eventuali contrasti tra magistrati; informa il Procuratore della Repubblica delle attività svolte nell'ambito del gruppo di lavoro, delle informazioni ricevute dai magistrati, delle eventuali inosservanze delle disposizioni organizzative (anche ai fini dei provvedimenti di revoca) e può esporre al Procuratore della Repubblica note di indirizzo ai magistrati ed alla polizia giudiziaria, per il di lui necessario consenso.

II.C) Vicario

II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di Procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (*art. 7 co. 1 Circ. Procure*)

Il Procuratore Aggiunto, dott. Enrico Arnaldi di Balme, è designato come vicario, ai sensi dell'art. 1 comma 3° D.l.vo n. 106 del 2006.

II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (*art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure*)

Il dott. Enrico Arnaldi di Balme viene individuato in qualità di unico Procuratore Aggiunto dell'ufficio.

II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (*art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure*)

Il dott. Enrico Arnaldi di Balme esercita le medesime funzioni del Procuratore della Repubblica, qualora questi sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

All'interno dell'ufficio sono costituite le seguenti articolazioni:

A) il gruppo specializzato del diritto penale dell'economia (DPE) e dei reati fallimentari, societari e tributari, cui sono attribuiti i reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74; i reati in materia di contrabbando, previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43; i reati previsti dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza CCII Dlvo 14/2019; i reati previsti dal Testo unico di intermediazione finanziaria (D.lvo 58/1998) e dal Testo unico bancario (D.lvo 385/1993); i reati previsti dal libro V del codice civile; il reato di usura previsto dall'art. 644 CP.

Al gruppo A sono attribuite anche le relative attribuzioni civilistiche, in materia di procedure fallimentari. Per la partecipazione alle udienze civili, i magistrati del gruppo, ove siano altrimenti impegnati o comunque impediti, sono sostituiti dal magistrato di turno interno.

Al gruppo A sono assegnati quattro (4) magistrati.

B) il gruppo dei reati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e dell'urbanistica (AMBIENTE) e dei reati contro la pubblica amministrazione, cui sono attribuiti i reati previsti dal DPR 6 giugno 2001 n. 380; i reati previsti dal D.l.vo 22 gennaio 2004 n. 42; i reati previsti dal D.l.vo 3 aprile 2006 n. 152 oggetto del Titolo VI bis del libro II CP; i reati previsti dagli artt. 423 bis, 426, 439, 440, 499, 500, 640 e 640 bis (ove commessi ai danni dello Stato) c.p.; i reati previsti dagli artt. 314 a 328 CP.

Al gruppo B sono assegnati tre (3) magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

I procedimenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione sono tutti coassegnati al Procuratore della Repubblica.

C) il gruppo dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (*LAVORO*) comprensivi della legislazione specialistica (in particolare D.l.vo 9 aprile 2008 n. 81; art.18 del D.L.vo 26/3/2001 n. 151; legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modifiche; art. 37 Legge 24 novembre 1981 n. 689; D. L.vo 10 settembre 2003 n. 276) ed inoltre dei delitti previsti dall'art. 437, 451CP; 589, 590 CP, se commessi con violazione della suddetta disciplina specialistica; 603 bis CP.

Al gruppo C sono assegnati tre magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

D) il gruppo dei reati in materia di violenza domestica ed in danno di soggetti di minorata difesa (*Codice Rosso*) ed in particolare i reati connotati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive, commessi in danno di persone offese convenzionalmente definite “*deboli*” o vulnerabili; art. 387 bis CP; 558 bis CP; 571, 572 , 573, 574, 574 bis, 582 e 583 quinquies - nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 comma 1° n. 2,5,5.1; 577 comma 1° n. 1 (modificato dalla legge 69/2019 all'art.11) e comma 2 (modificato dalla legge 60/2019 all'art. 11)- CP; 591 CP; artt. 609 *bis* – 609 *undecies* CP; art, 612 secondo comma CP in ambito di violenza domestica; art. 612 bis (esclusi i casi tra soggetti estranei, non legati da vincoli familiari o affettivi, cd. “stalking condominiale”) e 612 ter CP.

Rispetto al precedente progetto organizzativo – su richiesta dei magistrati dell'Ufficio - sono stati esclusi, riservandoli al turno esterno, i reati di cui agli artt. 612 bis tra estranei e 643 cp, ed è stato incluso - quale reato “spia” di situazioni più gravi - quello di cui all'art. 612 secondo comma CP in ambito di violenza domestica.

Gli affari civili, anche in materia di volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno, interdizioni, inabilitazioni), sono assegnati automaticamente al magistrato di turno interno. Sempre il magistrato di turno interno garantisce la partecipazione alle udienze civili, per le quali, nei casi più complessi e delicati, verrà assicurata la presenza continuativa del magistrato assegnatario. Fanno eccezione i casi correlati a procedimenti del Gruppo D (Codice Rosso) dove l'iniziativa in sede civile è stata assunta dal titolare di questi ultimi, che diviene assegnatario e responsabile del procedimento civile.

Al gruppo D sono assegnati sette (7) magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

Il coordinamento del gruppo è affidato al Procuratore Aggiunto.

E) il gruppo dell'esecuzione penale (ESE) relativo ai procedimenti in materia di esecuzione cui sono assegnati quattro (4) magistrati, compreso il Procuratore.

Gli affari sono ripartiti secondo il criterio automatico del numero finale di iscrizione degli affari.

F) l'Ufficio della Pronta Definizione (UPD) cui sono assegnati tutti i procedimenti destinati alla citazione diretta, previsti dall'art. 550 CPP, che non richiedano lo svolgimento di indagini ed accertamenti ulteriori, anche di tipo peritale, rispetto alle originarie allegazioni dell'ufficio di polizia giudiziaria o della diversa autorità che ha redatto la comunicazione di reato. Vengono – a differenza del precedente progetto organizzativo - esclusi dalla Pronta Definizione, per assicurarne la più tempestiva e completa trattazione viste le rilevanti ricadute sulla vita delle vittime, i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis CP.

La nozione di *pronta definizione* è evidentemente desunta dalla sola prassi giudiziaria e non è suscettibile di una indicazione tecnicamente rigorosa: allo stesso modo, il sopravvenuto apprezzamento di una *non pronta definizione* di un procedimento già assegnato all'**Ufficio di Pronta Definizione** (per la complessità del fatto, la connessione con altri procedimenti o la necessità di ulteriori indagini ed accertamenti) ne impone la riassegnazione e la definizione secondo i criteri ordinari (e quindi, normalmente, il ritorno del procedimento al magistrato di turno esterno che aveva originariamente ricevuto la notizia di reato).

L'**Ufficio di Pronta Definizione** è una struttura servente, volta ad agevolare la sollecita definizione di procedimenti che non richiedono adempimenti ulteriori rispetto alla iniziale comunicazione di reato e che possono essere definiti con la sollecita richiesta di archiviazione degli atti, la richiesta di decreto penale di condanna o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per l'esercizio dell'azione penale.

All'ufficio degli affari di pronta definizione (UPD) sono assegnati, di norma, i procedimenti di nuova iscrizione relativi ai seguenti reati:

a) previsti dal Codice penale
art. 334 CP; art. 335 CP; art. 336 CP; art. 337 CP; art. 341 bis CP; art. 385 CP; art. 457 CP; art. 474 CP limitatamente alla vendita in luoghi pubblici; art. 495 CP; art. 495 bis CP; art. 624 CP; art. 625 CP relativamente ai fatti commessi in danno di esercizi commerciali e di servizi di erogazione di energia elettrica e gas; art. 633 CP; art. 635 CP; art. 646 CP ove il fatto non richieda ulteriori

indegni (in particolare, nel leasing di autovetture); art. 648 CP; art. 650 CP; art. 651 CP; art. 659 CP; art. 660 CP (ove il fatto non sia connesso a condotte di stalking); art. 674 CP; art. 697 CP; art. 699 CP; art. 703 CP; art. 707 CP; art. 712 CP

b) dalle leggi speciali:

art. 73 comma 5 DPR 309/1990; art. 4 L. 110/1975; art. 20 1. 110/1975; art. 20 bis l. 110/1975; art. 38 RD 773/1931; art. 116, 186 CdS ; art. 186 bis CdS; art. 187 CdS; art. 6, 13 e 22 D.l.vo 286/1998.

All'Ufficio della Pronta Definizione (UPD) possono, inoltre, essere assegnati tutti i procedimenti previsti dall'art. 550 CPP che, indipendentemente dall'inserzione nel catalogo sopra indicato, non richiedano indagini ulteriori rispetto a quelle svolte dalla polizia giudiziaria ed espone nella comunicazione di reato, con l'eccezione, su riportata, dei reati di cui agli artt. 570 e 570 bis CP. .

Al medesimo Ufficio sono infine assegnati i procedimenti contro ignoti, trasmessi dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 107 bis disp. att. CPP ove non richiedano indagini ulteriori rispetto a quelle svolte dalla polizia giudiziaria ed espone nella comunicazione di reato.

I suddetti procedimenti sono assegnati all'atto della ricezione della comunicazione di reato e successivamente all'eventuale disposizione degli atti urgenti (quali, in particolare, la convalida delle perquisizioni e dei sequestri) da parte del pubblico ministero di turno esterno e quindi consegnati alla Segreteria dell'ufficio UPD per la fascicolazione e la predisposizione delle bozze di provvedimento definitivo (richieste di archiviazione, richieste di decreto penale di condanna, avviso di conclusione delle indagini preliminari e citazione in giudizio).

I procedimenti dell'UPD sono definiti, di norma, entro il primo termine semestrale di conclusione delle indagini preliminari.

L'ufficio Pronta Definizione è diretto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto ai quali i procedimenti NOTI sono assegnati secondo un criterio automatico e predeterminato dal tempo di ricezione degli atti, secondo un turno predisposto mensilmente. Gli IGNOTI sono assegnati al Procuratore Aggiunto che, nella maggior parte dei casi, procederà con richiesta di archiviazione informatica "massiva".

L'Ufficio è dotato di unità di personale amministrativo e di polizia giudiziaria e si avvale della collaborazione dei viceprocuratori onorari per la sollecita definizione dei procedimenti, nelle modalità consuete, ai sensi degli art. 16 e 17 del Divo 13 luglio 2017 n. 116.

L'Ufficio dei procedimenti del Giudice di Pace costituisce l'ulteriore ufficio centrale, diretto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto. A quest'ultimo i procedimenti sono assegnati per la trattazione tramite dotazione di personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)

In ossequio alla novella introdotta con la legge n. 168/2023 che ha inserito all'art. 9 comma 4 del d. lgs. 106/06 la seguente previsione *“In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica”*, nel progetto organizzativo è prevista una articolazione dedicata alla cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica: il gruppo D dei reati in materia di violenza domestica ed in danno di soggetti di minorata difesa (*Codice Rosso*) ed in particolare i reati connotati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive, commessi in danno di persone offese convenzionalmente definite *“deboli”* o vulnerabili; art. 387 bis CP; 558 bis CP; 571, 572, 573, 574, 574 bis, 582 e 583 quinquies - nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 comma 1° n. 2,5,5.1; 577 comma 1° n. 1 (modificato dalla legge 69/2019 all'art.11) e comma 2 (modificato dalla legge 60/2019 all'art. 11)- CP; 591 CP; artt. 609 bis – 609 undecies CP; art. 612 secondo comma CP in ambito di violenza domestica; art. 612 bis (esclusi i casi tra soggetti estranei, non legati da vincoli familiari o affettivi, cd. *“stalking condominiale”*) e 612 ter CP.

Al gruppo sono destinati l'Aggiunto, che ne è il coordinatore, e sei magistrati.

Il sostituto procuratore assegnatario degli affari di codice rosso provvede sollecitamente alla iscrizione del procedimento, verificando l'attività svolta dalla polizia giudiziaria, in occasione della denuncia, e provvedendo alla acquisizione delle informazioni dalla vittima (ove non abbia provveduto la polizia giudiziaria o se la denuncia non sia stata acquisita dalla polizia giudiziaria) ovvero depositando decreto motivato di non ripetizione dell'atto; il sostituto procuratore riferisce all'Aggiunto, al termine del servizio di turno specialistico, i procedimenti iscritti e gli adempimenti svolti o delegati in materia di assunzione di informazioni dalla vittima, indicando se abbia provveduto direttamente, se abbia delegato la polizia giudiziaria ovvero abbia depositato il decreto motivato di non ripetizione dell'assunzione delle informazioni per le ragioni dianzi esposte. Analoga previsione attiene alla comunicazione, da parte del sostituto, della valutazione circa l'esigenza di richiesta di misura cautelare nei trenta giorni dall'iscrizione.

Il Procuratore Aggiunto, esaminato il rapporto del sostituto procuratore, dispone gli eventuali accertamenti e, qualora constati l'inerzia ingiustificata del magistrato, provvede eventualmente alla revoca o riassegnazione del procedimento, comunicandola al Consiglio Superiore della Magistratura.

Ogni trimestre, il Procuratore della Repubblica informa il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 6, comma 1bis del d.lgs. n. 106 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 8 settembre 2023, n. 122, in relazione ai dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e ai sensi dell'art. 127, comma 1bis, disp. att. cod. proc. pen., inserito dall'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione ai dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale in punto sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari nell'immediato e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato.

La materia è regolata dalle Direttive 31.7.19, 6.4.23, 19.9.23, 12.12.23 e 13.6.2 (*All. da 1 a 5*)

II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio

Organigramma testuale

1) il gruppo A) del diritto penale dell'economia (DPE) e dei reati fallimentari, societari e tributari, cui sono attribuiti i reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74; i reati in materia di contrabbando, previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43; i reati previsti dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267; i reati previsti dal libro V del codice civile; il reato di usura previsto dall'art. 644 CP.

Al gruppo A sono attribuite anche le relative attribuzioni civilistiche, in materia di procedure fallimentari e sono assegnati cinque magistrati, compreso il Procuratore Aggiunto con funzioni di coordinatore, con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

Per la partecipazione alle udienze civili, i magistrati del gruppo, ove siano altrimenti impegnati o comunque impediti, sono sostituiti dal magistrato di turno interno.

Compongono il gruppo A i magistrati: dott.ssa Marcella Bosco; dott.ssa Eleonora Guerra; dott.ssa Elisa Frus; dott. Andrea Trucano.

2) il gruppo B) dei reati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e dell'urbanistica (AMBIENTE) e dei reati contro la pubblica amministrazione, cui sono attribuiti i reati previsti dal DPR 6 giugno 2001 n. 380; i reati previsti dal D.l.vo 22 gennaio 2004 n. 42; i reati previsti dal D.l.vo 3 aprile 2006 n. 152 oggetto del Titolo VI bis del libro II CP; i reati previsti dagli artt. 423 bis, 426, 439, 440, 499, 500, 640 e 640 bis (ove commessi ai danni dello Stato) c.p.; i reati previsti dagli artt. 314 a 328 CP.

Al gruppo B sono assegnati quattro magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

I procedimenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione sono tutti coassegnati al Procuratore della Repubblica.

Compongono il gruppo **B** i magistrati: dott.ssa Elisa Frus; dott. Francesco Bruzzone; dott.ssa Ilaria Prette; dott. Federico Silvestri.

3) il gruppo C) dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (LAVORO) comprensivi della legislazione specialistica (in particolare D.l.vo 9 aprile 2008 n. 81; art.18 del D.L.vo 26/3/2001 n. 151; legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modifiche; art. 37 Legge 24 novembre 1981 n. 689; D. L.vo 10 settembre 2003 n. 276) ed inoltre dei delitti previsti dall'art. 437, 451CP; 589, 590 CP, se commessi con violazione della suddetta disciplina specialistica; 603 bis CP.

Al gruppo C sono assegnati tre magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

Compongono il gruppo **C** i magistrati: dott.ssa Eleonora Guerra; dott. Andrea Trucano, dr. Giacomo Ferrando.

4) il gruppo D) dei reati in materia di violenza domestica ed in danno di soggetti di minorata difesa (Codice Rosso) ed in particolare i reati connotati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive, commessi in danno di persone offese convenzionalmente definite “*deboli*” o vulnerabili; art. 387 bis CP; 558 bis CP; 571, 572 , 573, 574, 574 bis, 582 e 583 quinquies - nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 comma 1° n. 2,5,5.1; 577 comma 1° n. 1 (modificato dalla legge 69/2019 all'art.11) e comma 2 (modificato dalla legge 60/2019 all'art. 11)- CP; 591 CP; artt. 609 *bis* – 609 *undecies* CP; art. 612 secondo

comma CP in ambito di violenza domestica; art. 612 bis (esclusi i casi tra soggetti estranei, non legati da vincoli familiari o affettivi, cd. “stalking condominiale”) e 612 ter CP.

Come detto, ineriscono ai magistrati del Gruppo le attribuzioni civilistiche correlate a procedimenti del Gruppo stesso, quando l’iniziativa in sede civile è stata assunta dal titolare di questi ultimi, che diviene assegnatario e responsabile anche del procedimento civile.

Al gruppo D sono assegnati sette magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

Il coordinamento del gruppo è affidato al Procuratore Aggiunto dott. Enrico Arnaldi di Balme, assegnatario di una quota ridotta di affari per la concorrente e preminente attività di coordinamento e per le ulteriori attribuzioni all’interno dell’ufficio. Il Procuratore Aggiunto riferisce al Procuratore in ordine agli adempimenti previsti dall’art. 2 Dlvo 20 febbraio 2006 n. 106, come novellato dalla legge 8 settembre 2023 n. 123, e sul rigoroso rispetto dei termini processuali (in materia di assunzioni delle informazioni dalla vittima dei reati e determinazioni delle iniziative cautelari) ed è partecipe necessario dei provvedimenti di revoca dell’assegnazione e di riassegnazione dei procedimenti.

Compongono il gruppo **D** i magistrati: dott. Enrico Arnaldi di Balme; dott.ssa Lisa Iovane; dott. Francesco Bruzzone; dott. Federico Silvestri; dott. Gualtiero Battisti; dott.ssa Ilaria Prette; dott. Giacomo Ferrando.

La ripartizione degli affari è predeterminata secondo un turno mensile:

Arnaldi di Balme, nel primo giorno del mese;

Battisti, dal 2 al 6 del mese;

Bruzzone, dal 7 all’ 11 del mese;

Ferrando, dal 12 al 16 del mese;

Iovane, dal 17 al 21 del mese;

Prette, dal 22 al 26 del mese;

Silvestri, dal 27 al 31 del mese.

5) il gruppo E) delle Esecuzioni penali, cui sono attribuiti gli affari dell’esecuzione penale, ai sensi dell’art. 655 CPP.

Compongono il gruppo **E** il Procuratore e i sostituti dott.ssa Marcella Bosco, dott. Gualtiero Battisti e dott.ssa Lisa Iovane.

Gli affari sono ripartiti secondo il criterio automatico del numero finale di iscrizione degli affari:

- a) 1-2 Procuratore
- b) 3-5 dott. sa BOSCO
- c) 6-8 dott.ssa IOVANE
- d) 9-0 dott. BATTISTI

Ogni semestre è prevista l'automatica rotazione dei sostituti per l'attribuzione del turno d)

II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico							
Gruppo di lavoro 1_ A	Diritto penale dell’economia (DPE) e dei reati fallimentari, societari e tributari	<table><tr><td>1. Marcella Bosco</td></tr><tr><td>2. Elisa Frus</td></tr><tr><td>3. Eleonora Guerra</td></tr><tr><td>4. Andrea Trucano</td></tr></table>	1. Marcella Bosco	2. Elisa Frus	3. Eleonora Guerra	4. Andrea Trucano			
1. Marcella Bosco									
2. Elisa Frus									
3. Eleonora Guerra									
4. Andrea Trucano									
Gruppo di lavoro 2_ B	Tutela dell’ambiente, del territorio e dell’urbanistica, reati contro la pubblica amministrazione	<table><tr><td>1. Francesco Bruzzone</td></tr><tr><td>2. Ilaria Prette</td></tr><tr><td>3.Elisa Frus</td></tr><tr><td>4. Federico Silvestri</td></tr></table>	1. Francesco Bruzzone	2. Ilaria Prette	3.Elisa Frus	4. Federico Silvestri			
1. Francesco Bruzzone									
2. Ilaria Prette									
3.Elisa Frus									
4. Federico Silvestri									
Gruppo di lavoro 3_ C	Sicurezza ed igiene del lavoro	<table><tr><td>1. Eleonora Guerra</td></tr><tr><td>2. Andrea Trucano</td></tr><tr><td>3. Giacomo Ferrando</td></tr></table>	1. Eleonora Guerra	2. Andrea Trucano	3. Giacomo Ferrando				
1. Eleonora Guerra									
2. Andrea Trucano									
3. Giacomo Ferrando									
Gruppo 4_ D	Reati del codice rosso	<table><tr><td>1.Enrico Arnaldi di Balme - coordinatore</td></tr><tr><td>2. Lisa Iovane</td></tr><tr><td>3. Francesco Bruzzone</td></tr><tr><td>4. Ilaria Prette</td></tr><tr><td>5. Gualtiero Battisti</td></tr><tr><td>6. Giacomo Ferrando</td></tr><tr><td>7. Federico Silvestri</td></tr></table>	1.Enrico Arnaldi di Balme - coordinatore	2. Lisa Iovane	3. Francesco Bruzzone	4. Ilaria Prette	5. Gualtiero Battisti	6. Giacomo Ferrando	7. Federico Silvestri
1.Enrico Arnaldi di Balme - coordinatore									
2. Lisa Iovane									
3. Francesco Bruzzone									
4. Ilaria Prette									
5. Gualtiero Battisti									
6. Giacomo Ferrando									
7. Federico Silvestri									
Gruppo 5_ E	Esecuzione penale	<table><tr><td>1.Procuratore</td></tr><tr><td>2.Marcella Bosco</td></tr><tr><td>3. Lisa Iovane</td></tr><tr><td>4. Gualtiero Battisti</td></tr></table>	1.Procuratore	2.Marcella Bosco	3. Lisa Iovane	4. Gualtiero Battisti			
1.Procuratore									
2.Marcella Bosco									
3. Lisa Iovane									
4. Gualtiero Battisti									

II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di
------------	-----------------------	----------------------	----------------

			Permanenza
Enrico Arnaldi di Balme	Gruppo 4	16.4.2024	11.2.2033 (limite età)
Marcella Bosco	Gruppo 1	21.9.2021	20.9.2031
	Gruppo 5	1.12.2015	30.11.2025
Lisa Iovane	Gruppo 4	1.12.2015	30.11.2025
	Gruppo 5	21.9.2021	20.9.2031
Federico Silvestri	Gruppo 2	27.11.2020	26.11.2030
	Gruppo 4	27.11.2020	26.11.2030
Ilaria Prette	Gruppo 2	10.5.2022	4.5.2032
	Gruppo 4	10.5.2022	4.5.2032
Francesco Bruzone	Gruppo 2	29.4.2019	28.4.2029
	Gruppo 4	29.4.2019	28.4.2029
Gualtiero Battisti	Gruppo 4	8.9.2022	7.9.2032
	Gruppo 5	28.7.2023	27.7.2033
Eleonora Guerra	Gruppo 1	1.6.2018	31.5.2028
	Gruppo 3	1.6.2018	31.5.2028
Elisa Frus	Gruppo 1	1.6.2018	31.5.2028
	Gruppo 2	1.6.2018	31.5.2028
Andrea Trucano	Gruppo 1	29.4.2019	28.4.2029
	Gruppo 3	29.4.2019	28.4.2019
Giacomo Ferrando	Gruppo 3	1.9.2023	31.8.2033
	Gruppo 4	1.9.2023	31.8.2033

II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative

In base all'organigramma dell'Ufficio, si ritiene che il coordinamento delle unità organizzative debba essere condiviso, nei termini sopra precisati, tra il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto. A quest'ultimo è delegato il coordinamento per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica (Codice rosso)

La presenza di un solo Procuratore Aggiunto implica che non è necessario prevedere procedure per l'assegnazione del coordinamento di singole unità organizzative o di predefinire criteri a tale fine. Deve essere prevista la necessità di assegnare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio:

- in caso di scopertura del posto di Procuratore Aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi;
- qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento al Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

In tali casi, atteso che l'organigramma prevede un unico Procuratore Aggiunto, potrà rendersi necessario individuare un magistrato titolare del coordinamento di singole unità organizzative.

Ove dovesse presentarsi tale situazione verrà diramato interpello ai magistrati dell'ufficio, esplicitando le ragioni per le quali l'individuazione si rende necessaria.

Nell'interpello verrà indicata la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato nonché i criteri di valutazione per l'assegnazione dell'incarico.

In termini generali- fatta salva l'indicazione di specifici criteri correlati alla natura dell'incarico - saranno applicati i seguenti criteri (fermo restando che il termine di permanenza nel gruppo in relazione al quale l'incarico deve essere volto dovrà essere superiore alla durata dell'incarico).

- specifiche attitudini agli incarichi per cui si manifesti disponibilità e pregresse esperienze professionali maturate da ogni magistrato aspirante alle designazioni citate;
- anzianità di servizio nell'Ufficio;
- anzianità nel ruolo;

Come previsto dalla Circolare CSM 3 luglio 2024, l'incarico di coordinamento non potrà avere durata superiore a due anni e non sarà prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio (art. 9 co. 4 e ss.); a fronte di tale incarico, come sopra precisata, è prevista una riduzione della assegnazioni nella misura del 25% rispetto al carico ordinario dei sostituti.

II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Unità organizzativa	Coordinatore	Provvedimento con cui sono state delegate le funzioni	Durata complessiva o residua dell'incarico
<i>Gruppo 4 Codice rosso</i>	Enrico Arnaldi di Balme	Decreto 16 aprile 2024	

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

L'originaria assegnazione dei magistrati ai gruppi è stata effettuata conservando il precedente assetto delle ripartizioni e considerando le richieste di tutti i magistrati.

La successiva assegnazione dei magistrati ai gruppi intende assecondare le esigenze di funzionalità dell'Ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative e prevede il previo interpello, previa comunicazione in via telematica, secondo le seguenti modalità procedurali:

- a tutti i magistrati dell'Ufficio nonché ai magistrati destinati all'Ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per

presentare la domanda, è comunicata la vacanza nel gruppo specializzato (o, eventualmente, l'incarico da assegnare) almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea generale dell'ufficio per l'eventuale discussione;

- i magistrati interessati possono quindi depositare le relative richieste di assegnazione entro il termine assegnato, non oltre la data di convocazione dell'assemblea;
- con atto motivato, nel corso della stessa assemblea o successivamente ad essa, il Procuratore assume la decisione in ordine all'assegnazione o all'incarico e la comunica ai magistrati dell'Ufficio.

Nella comunicazione, come previsto dall'art. 10 della Circolare CSM del 3 luglio 2024, dovranno essere indicate:

- le modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti;
- le eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima previsto al comma 3;
- le modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare;
- i criteri da applicare per l'assegnazione, a domanda, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;

In presenza di più magistrati aspiranti, l'assegnazione ai gruppi di lavoro (o all'incarico) è disposta dal Procuratore, con provvedimento motivato ed all'esito dell'interpello, nell'osservanza dei seguenti criteri, in ordine di rilevanza:

- attitudine professionale, desunta dalla valutazione della pregressa attività svolta e da ogni altro elemento utile, oggettivo e verificabile; in particolare, natura degli affari trattati in precedenza ed esperienze professionali ed extraprofessionali comprovanti l'idoneità e l'attitudine del magistrato;
- l'anzianità di servizio nell'ufficio;
- l'anzianità nel ruolo.

In difetto di magistrati richiedenti, la nomina è disposta dal Procuratore, di ufficio, con riferimento alla minore anzianità di servizio ed indicando le straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio che impongono la nomina d'ufficio.

La permanenza minima di ogni magistrato nel gruppo è quella di due anni e la massima è quella ordinaria, decennale.

In caso di nomina d'ufficio, la permanenza minima è quella di un anno.

I suddetti termini decorrono dall'effettivo possesso nel gruppo specializzato e fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'interpello.

Le modificazioni della composizione dei gruppi costituiscono variazioni del Progetto Organizzativo.

Nel caso di assegnazioni interne ad altro gruppo specialistico, i magistrati conservano i procedimenti precedentemente loro assegnati.

Nel caso di trasferimento ad altro ufficio, i procedimenti di fascia già assegnati al magistrato trasferito sono ripartiti tra i magistrati dello stesso gruppo specialistico, mentre i procedimenti generici sono ripartiti tra tutti i magistrati dell'ufficio, salvo l'avvenuta copertura del posto lasciato vacante. In quest'ultimo caso, il nuovo sostituto ne rileverà il ruolo.

I magistrati di nuova assegnazione e destinazione sono immediatamente inseriti nel turno generico di ricezione della posta e di assegnazione automatica degli affari, in attesa del loro inserimento nei gruppi specialistici ove è previsto un turno interno di gruppo per l'assegnazione automatica degli affari. Dal mese successivo alla presa di possesso, tutti i magistrati sono destinati ai gruppi specialistici ed ai servizi di udienza.

L'assegnazione ai gruppi specialistici è sempre regolata dalla procedura dell'interpello.

II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. *(art. 10 co.2 lett. a)*

Nel caso di:

- trasferimento di un sostituto ad altro ufficio
- cessazione del servizio per qualsiasi causa
- scadenza del termine massimo di permanenza nello specifico gruppo di lavoro di un sostituto, si procede, nei termini sopra indicati e almeno sessanta giorni prima della cessazione dell'attività del sostituto nel gruppo, a interpello per il gruppo nel quale il sostituto cesserà di essere operativo. Per quanto possibile, l'interpello verrà previsto in termini unitari – ove possibile - in caso di concomitanza della necessità di sostituzione di più sostituti.

II.F.2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. *(art. 10 co.2 lett. b)*

L'organico del gruppo D (Codice rosso) non potrà essere mai comunque inferiore alle quattro unità, stante l'esigenza di garantire la valutazione sulle esigenze cautelari nel termine di 30 gg dalla iscrizione previsto dalla legge. Ove necessario, si provvederà alla destinazione previo interpello da altri gruppi e – in caso di assenza di domande- alla destinazione di ufficio del magistrato con minore anzianità di servizio inserito nel gruppo con la minore percentuale di scoperture di organico (in caso di identica percentuale, da quello con il maggior numero in organico).

II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. *(art. 10 co.2 lett. c)*

Le domande devono essere trasmesse per via telematica alla segreteria del Procuratore.

Devono essere allegati documenti comprovanti specifiche esperienze professionali o extraprofessionali che si reputano indicative dell'attitudine all'incarico.

II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. *(art. 10 co.2 lett. e)*

Ove necessario, si provvederà alla destinazione alla destinazione di ufficio del magistrato con minore anzianità di servizio inserito nel gruppo con la minore percentuale di scoperture di organico (in caso di identica percentuale, da quello con il maggior numero in organico).

II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. *(art. 10 co.2 lett. f)*

Nel caso in esame, qualora rimangano vacanti dei posti, dopo le assegnazioni ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa, la relativa copertura sarà valutata dopo l'esame dei flussi, dei carichi di lavoro e delle esigenze di maggior copertura rispetto ad altri già assegnati.

II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. *(art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)*

Non si ritiene allo stato di individuare magistrati titolari dell'incarico di coordinamento o collaborazione.

II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (*art. 6 co.6 Circ. Procure*)

Come indicato, non vi sono e non sono previsti magistrati titolari di incarichi di coordinamento

II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (*art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure*)

Ove necessario, il conferimento degli incarichi deve avvenire in esito a un interpello e con provvedimento motivato, sulla base dei criteri e con le modalità sopra indicate.

II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (*art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure*)

Si rinvia a quanto precisato in relazione al ruolo del Procuratore Aggiunto. Allo stato non è prevista la individuazione di magistrati con funzioni di coordinamento. Ove si dovesse rendere necessaria la nomina, gli stessi si atterranno- per quanto possibile-alle indicazioni previste sul punto per il Procuratore Aggiunto.

II.L) Magistrati onorari

- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del Procuratore. (*art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure*)

L'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica è stato istituito il 2 aprile 2018, in attuazione dell'art. 2 del Decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, con la dotazione organica dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. L'Ufficio è diretto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto -in assenza del primo o limitatamente alle attività delegate - e provvede per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace e le udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, nei limiti posti dall'art. 17 commi 3°, 4° e 5° D.lvo 116/2017.

Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.lvo 116/2017, i vice procuratori onorari possono essere delegati dal Procuratore della Repubblica alle funzioni di pubblico ministero, con esclusione dei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale:

- nell'udienza dibattimentale;
- nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 CPP;
- per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1 CPP;
- nei procedimenti in camera di consiglio previsti dall'art. 127 CPP.

I vice procuratori onorari possono assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1° CPP, pur quando si procede con giudizio direttissimo, ai sensi dell'art 558 comma 6° CPP, ed in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550 comma 1° CPP, i vice procuratori onorari possono redigere e avanzare la richiesta di archiviazione e svolgere compiti e attività, anche di indagine, compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

Negli stessi limiti di attribuzione indicati dall'art. 17 commi 3°, 4° e 5° D.l.vo 116/2017, i vice procuratori onorari provvedono alle incombenze dell'Ufficio di Pronta Definizione e gli affari sono assegnati secondo la predisposizione di un turno giornaliero dei vice procuratori onorari addetti all'Ufficio di Pronta Definizione (UPD).

Le attività di direzione e coordinamento del Procuratore della Repubblica sono ausiliate da un vice procuratore onorario, con funzioni di coordinatore per l'assegnazione dei servizi, allo stato nella persona del dott. Andrea Ratti.

I vice procuratori onorari inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica devono comunicare la loro disponibilità, entro il giorno 15 del mese precedente, in modo da consentire la predisposizione dei servizi e l'indicazione dei turni di udienza.

Con periodicità almeno trimestrale sono stabilite le riunioni del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto con tutti i vice procuratori onorari per l'esame delle questioni giuridiche e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

Il regolamento dei compensi è stato disciplinato con ordine di servizio n. 177/18 del 4 dicembre 2018 e direttiva n. 1/19 del 13 febbraio 2019.

Vengono escluse forme di “affiancamento” o collaborazione diretta con i singoli sostituti nella gestione dei procedimenti ordinari loro assegnati, per concentrare le attività dei vice procuratori sull’Ufficio Pronta Definizione e sull’attività di udienza.

Si dispone pertanto che i magistrati onorari, inseriti nell’ufficio del Procuratore e con il coordinamento del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto:

- collaborano con l’Ufficio Pronta Definizione, curando gli incombenzi funzionali alla definizione dei procedimenti loro assegnati (bozza di archiviazione, avviso ex art. 415 bis c.p.p. e predisposizione bozza decreto di citazione e lista testi, richieste di decreto penale). A tal fine si coordinano, ove necessario, con il magistrato di turno per l’UPD
- svolgono funzioni di udienza, per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, per i procedimenti a citazione diretta e – previo coordinamento con i magistrati titolari dei procedimenti- per quelli con rinvio a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

Al fine di assicurare l’equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione. (art. 15 co. 2 Circ. Procure), l’assegnazione degli affari ai magistrati è normalmente effettuata secondo criteri predeterminati ed automatici, con riferimento sia alla materia generica, ove le assegnazioni sono regolate dal turno esterno ed eventualmente da quello interno, sia alle materie specialistiche, per le quali è previsto un turno interno di gruppo per la ripartizione dei procedimenti.

Ai fini dell’assegnazione, si ha riguardo al tempo dell’avvenuta ricezione dell’atto (comunicazione di reato, denuncia, querela) nell’ufficio del pubblico ministero ovvero, per gli atti urgenti del turno esterno, al tempo della comunicazione e del primo intervento del magistrato.

I servizi del turno esterno e di quello interno sono assegnati mensilmente all’esito della riunione periodica dei magistrati dell’ufficio.

E' facoltà dei magistrati modificare, di comune accordo, il periodo di turno interno o esterno, loro assegnato, purché sia salvaguardata la funzionalità dell'ufficio e la modifica sia tempestivamente comunicata al dirigente dell'ufficio.

Il magistrato di turno interno provvede ad ogni attività urgente relativa ai procedimenti il cui magistrato assegnatario sia assente dall'ufficio per congedo, aspettativa o altro impedimento, sempre che non sia possibile attendere il rientro in ufficio del magistrato titolare.

L'implementazione del sistema informatico di rilevazione dei procedimenti, che consente il costante monitoraggio delle assegnazioni e la verifica annuale dei carichi di lavoro individuali, permette il bilanciamento delle assegnazioni stesse e l'equa ripartizione del lavoro tra tutti i magistrati dell'ufficio: gli eventuali provvedimenti di perequazione dei carichi devono essere assunti entro il primo semestre dell'anno successivo alla rilevazione, con riferimento alla materia specialistica ed a quella generica. Nel primo anno di servizio di magistrati di prima assegnazione il Procuratore curerà il monitoraggio con cadenza trimestrale adottando in tempi congrui eventuali provvedimenti di adeguamento.

Ogni semestre, il 1° gennaio ed il 30 giugno, sono diffusi i dati statistici dei flussi di lavoro e delle pendenze.

Turno esterno

Il turno esterno, o degli atti urgenti, decorre dalle ore 9.30 del martedì alle ore 9.30 del venerdì e dalle ore 9.30 del venerdì alle ore 9.30 del martedì successivo; è svolto a rotazione da tutti i sostituti procuratori in servizio, secondo il calendario mensile predisposto in modo da insegnare a ciascun magistrato un eguale numero di impegni su base annuale ed assicurare la equa distribuzione degli impegni.

Sono atti urgenti attribuiti al magistrato di turno esterno:

- le richieste di convalida degli arresti in flagranza e dei fermi e la predisposizione delle relative richieste di misure cautelari o di applicazione provvisoria di misure di sicurezza;
- la predisposizione degli atti per il giudizio direttissimo;
- le convalide di sequestri probatori, perquisizioni e ispezioni effettuati di iniziativa dalla polizia giudiziaria;
- l'emissione di decreti di sequestro preventivo, qualora sussistano ragioni di urgenza che impediscano l'intervento del magistrato titolare del procedimento;

- le richieste di convalida dei sequestri preventivi effettuati dalla polizia giudiziaria e di emissione del relativo decreto di sequestro;
- le autopsie ed il nulla osta alla sepoltura di persone decedute, nei casi previsti dall'art. 116 disp. att. c.p.p.;
- la richiesta di convalida del divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO);
- l'emissione di decreti di intercettazione telefonica od ambientale e richiesta di convalida al GIP, qualora sussistano ragioni di urgenza che impediscano l'intervento del magistrato titolare del procedimento;
- la richiesta di rinnovo di misura cautelare, ai sensi dell'art. 27 CPP;
- l'emissione di provvedimenti urgenti in materia di esecuzione;
- ogni altro provvedimento urgente che non consenta l'impegno diretto del magistrato assegnatario del procedimento

Le attribuzioni del magistrato di turno esterno si conservano anche alla cessazione del turno, limitatamente ai procedimenti assegnatigli; nel caso di congedo o di altro legittimo impedimento, il magistrato designato è sostituito dal magistrato che subentra nel turno esterno, al quale il fascicolo resterà assegnato.

Ai magistrati di turno esterno sono assegnati tutti i procedimenti iscritti, anche a seguito delle attività svolte, ad eccezione dei procedimenti già assegnati ad altro magistrato o di attribuzione di un diverso gruppo di lavoro, per i quali l'attività del magistrato di turno esterno è limitata all'atto urgente.

Turno interno

Il **turno interno** è ripartito tra tutti i sostituti procuratori secondo un calendario mensile, predisposto in modo da assegnare a ciascun magistrato un eguale numero di impegni su base annuale ed assicurare la equa distribuzione degli impegni, e decorre dalle ore 9.30 del martedì alle ore 9.30 del venerdì e dalle ore 9.30 del venerdì alle ore 9.30 del martedì successivo.

Il magistrato di turno interno provvede:

- alla trattazione degli affari e udienze civili, con esclusione di quelle in materia di diritto penale dell'economia.²

² Segnatamente:

- alla partecipazione alle udienze dinanzi al Magistrato di Sorveglianza ed alla formulazione di pareri e istanze nei relativi procedimenti;
- alla trattazione dei procedimenti relativi a misure di prevenzione in caso di congedo o altro impedimento del Procuratore Aggiunto;
- alla trattazione delle rogatorie passive, ove non siano attribuite ai gruppi specializzati o ad altro magistrato già assegnatario del procedimento;
- alla supplenza nei confronti del magistrato di turno esterno, qualora questi non possa adempiere, per qualsivoglia ragione, anche dipendente dall'attività dell'ufficio, alle proprie incombenze e debba essere urgentemente sostituito.

Il **magistrato di turno interno** provvede ad ogni attività urgente relativa ai procedimenti il cui magistrato assegnatario sia assente dall'ufficio per congedo, aspettativa o altro impedimento, sempre che non sia possibile attendere il rientro in ufficio del magistrato titolare.

Ove sia necessario disporre per **la supplenza** nei confronti del magistrato assegnatario, ai sensi degli artt. 22 e 23 della delibera del C.S.M. del 20 giugno 2018, il supplente è individuato, per gli atti generici, secondo il criterio oggettivo del magistrato di turno (esterno) del giorno di ricezione dell'atto cui provvedere o di insorgenza dell'esigenza di supplenza e, per gli affari specialistici, secondo il criterio oggettivo del magistrato di turno (di fascia) del giorno di ricezione dell'atto cui provvedere o di insorgenza processuale dell'esigenza di supplenza.

-
- 1) ricorsi in materi di volontaria giurisdizione, per interdizione (con nomina tutori), per inabilitazione (con nomina curatori) e per nomina di amministratore di sostegno, o formulazione di pareri e richieste nel caso tali ricorsi siano proposti da altri soggetti autorizzati;
 - 2) pareri ed interventi nelle procedure di separazione giudiziale tra coniugi o di scioglimento degli effetti civili dei precedenti matrimoni civili o concordatari, sia consensuali che contenziose, nonché nei procedimenti ex art. 333 c.c.
 - 3) tutti i ricorsi ex art. 330, 333 e 336 c.c. "ereditati" dalla competenza della Procura per i Minorenni a seguito della modifica dell'art. 38 disp. Att. C.c. attuata con L. 2019/2012;
 - 4) procedure per querele di falso, che prevedono la presenza obbligatoria del P.M. nell'udienza di produzione e valutazione dell'atto di cui il ricorrente assume la falsità.
 - 5) procedure per riconoscimento di maternità o paternità;
 - 6) procedure per mantenimento di figli naturali;
 - 7) procedure per formazione, correzione e annullamento di atti dello stato civile;
 - 8) procedure per adozioni maggiorenni;
 - 9) procedure per infrazioni disciplinari professionali, in particolare quelle nell'esercizio della professione forense notarile giornalistica, di dottore commercialista ed esperto contabile, di ingegnere ed architetto di dottore agronomo e dottore forestale di psicologo, di chimico, di geometra e di consulente tecnico del Tribunale
 - 10) procedure di nomina di curatori di eredità giacenti;
 - 11) settore delle legalizzazioni e apostille;

E' facoltà dei magistrati **modificare**, di comune accordo, il periodo di turno interno o esterno, purché sia salvaguardata la funzionalità dell'ufficio e la modifica va tempestivamente comunicata al dirigente dell'ufficio.

Gruppi specializzati

Criteri di assegnazione dei **procedimenti nell'ambito dei gruppi specializzati**.

Quanto all'attribuzione delle notizie di reato ai vari Gruppi specializzati, il principale criterio regolatore è ovviamente costituito dalla specializzazione della materia, nei termini sopra precisati.

In caso di:

- concorrenza di reati oggetto di trattazione specialistica con reati "ordinari", prevarrà la competenza specialistica, a prescindere dalla gravità dei reati desunti dalle pene edittali;
- concorrenza di reati contemporaneamente oggetto di trattazioni specialistiche attribuite a più gruppi (anche se emersa nel corso delle indagini), sarà decisa dal Procuratore, sentito il Procuratore Aggiunto
- competenza in ordine ai reati di associazione per delinquere: salvo i casi di competenza specialistica già posti in evidenza, i reati di associazione per delinquere saranno trattati dal gruppo specializzato nella cui competenza rientrano i reati fine (ove si tratti di reati non ricompresi nella specialistica, rientreranno nel turno ordinario).

La disciplina delle assegnazioni deve essere integrata con riferimento agli stralci, alle connessioni di procedimenti ed alle notizie di reato sopravvenute, nel corso del procedimento o successivamente alla sua definizione.

I provvedimenti di **stralcio**, normalmente disposti per la separata e più sollecita definizione di parti del procedimento (nei confronti di uno o più imputati o una o più imputazioni, sulla scorta della analoga disciplina riservata al giudice dall'art. 18 comma CPP), conservano l'originaria assegnazione, salvo essi attengano alla materia di diverso gruppo specializzato: in quest'ultimo caso, l'eventuale coassegnazione o riassegnazione è disposta al Procuratore, sentiti i magistrati interessati.

Il principio della conservazione dell'originaria assegnazione deve essere ribadito con riguardo alle **connessioni** dei procedimenti (art. 12 CPP e art. 371 comma 2 lett. b, c CPP): anche

in questi casi, é opportuna la previa consultazione e l'accordo tra i magistrati interessati e quindi l'informazione al Procuratore della Repubblica per la conservazione dell'originaria assegnazione, per la riassegnazione o, ancora, la coassegnazione.

Alla riunione plenaria dei magistrati dell'ufficio del 26 maggio 2020, è stato convenuto all'unanimità dei presenti (*all.6*), che la regola dell'assegnazione al precedente valga fino al deposito della richiesta di archiviazione e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ad eccezione delle ipotesi dell'art. 12 lett. a) CPP – reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro ed evento del reato determinato da più persone con condotte indipendenti - per le quali la nuova notizia di reato è riassegnata al magistrato del precedente procedimento, indipendentemente dallo stato o dalla fase del procedimento.

Per i reati di *codice rosso* – e per tutte le altre ipotesi che il magistrato della nuova notizia di reato riterrà opportuno- deve essere sempre notiziato il magistrato del precedente procedimento che avrà facoltà di richiedere l'assegnazione a sé della nuova notizia di reato.

Ove non siano ravvisabili speciali ragioni investigative o di opportunità (con riferimento, ad esempio, alla salvaguardia della dignità e prestigio del magistrato), le riassegnazioni devono attenersi, di norma, al principio della priorità delle iscrizioni (indipendentemente dal tipo di registro) che deve essere confermato anche per le assegnazioni delle notizie di reato sopravvenute a procedimenti già iscritti, seppure archiviati o comunque definiti: è il caso delle notizie di reato per calunnia o falsa testimonianza che sopravvengano nel corso del dibattimento, o successivamente, e che sono assegnate, di norma, al magistrato assegnatario del procedimento “madre” ovvero originariamente iscritto, salve, appunto, quelle indicate esigenze investigative o quelle ragioni di opportunità.

Ogni provvedimento di riassegnazione non può, comunque, prescindere dalla previa interlocuzione con il magistrato interessato (perché assegnatario, cioè, del procedimento precedente) ed è disciplinato dalle regole generali in materia di assegnazione degli affari.

III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (*art. 11 co. 3 n. 14*)

Laddove, nell'ambito di un procedimento a lui assegnato, un sostituto rilevi esigenza di iscrivere:

- per differente titolo di reato
- per ulteriori reati
- per ulteriori soggetti

- per passare al registro mod. 21

potrà procedere di iniziativa.

In casi di reati di competenza di altro gruppo specialistico, la modifica verrà comunicata al coordinatore del gruppo, che potrà decidere una riassegnazione - in caso di connessione con altri procedimenti - o una coassegnazione, con le forme e nei modi che verranno disciplinati *infra*.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

Il Procuratore della Repubblica, “in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.

La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.

Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.” (art. 15 commi 3, 4 e 5 della Circolare)

“Nei casi di coassegnazione o assegnazione in deroga, il Procuratore della Repubblica deve adeguatamente motivare anche la scelta del magistrato co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti dei gruppi specializzati di indagine cui sono devolute le materie oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.” (art. 15 comma 6)

La coassegnazione del procedimento a più magistrati o l’assegnazione in deroga rispondono ad esigenze di complessità del procedimento o di pregresse assegnazioni agli stessi magistrati. L’espressione “di regola” indirettamente apre alla possibilità di coassegnazione anche a magistrati di gruppi diversi da quello originario. Questo al fine di valorizzare l’operato congiunto di diverse esperienze e competenze specifiche.

Sul piano operativo “l’assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla circolare”. (art. 15 comma 8)

Nel caso di coassegnazioni, gli adempimenti di segreteria (deposito degli atti, notificazioni, rispetto dei termini di scadenza ed altro) sono a carico del primo assegnatario benché i magistrati assegnatari abbiano, ovviamente, facoltà di diversa determinazione consensuale.

Per garantire la massima trasparenza, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica sarà conservata in ordine cronologico la documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4 e 10 dell'art. 15 della Circolare, così come a quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.

Infine, in base all'art. 16 della circolare (Ridistribuzione dei procedimenti) si prevede che “In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale ridistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p.. “ Pertanto si prevede che ove ne sussistano i presupposti:

- i procedimenti noti di specialistica dovranno essere distribuiti tra i membri del gruppo, in numero uguale
 - i procedimenti ordinari saranno distribuiti in numero uguale tra tutti i magistrati dell'ufficio.
- In entrambi i casi, ferma restando la necessità – a fronte di procedimenti di particolare complessità oggettiva o con elevato numero di parti- di perequare le assegnazioni, considerando tali procedimenti corrispondenti da 2 a 5 altri procedimenti.

III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Il Procuratore – così come il Procuratore Aggiunto nell'ambito a lui delegato - dispone della facoltà, con provvedimento motivato, di procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione. Si tratta dei casi giustificati dalla rilevanza del caso, dalla complessità della materia o del procedimento, dall'entità del danno cagionato e dell'allarme sociale suscitato, dalla novità delle questioni giuridiche, dall'esigenza di assicurare l'uniformità dell'attività dell'ufficio.

La relativa documentazione sarà conservata presso il suo ufficio con le modalità su indicate.

III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore Aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso. (art. 17 co.1)

III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)

In base all'art. 17 della circolare (Assegnazione di singoli atti) si prevede che “l'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso. L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate”.

Nello specifico si dispone che il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato:

- nel sostituto con minore anzianità di servizio nel gruppo nel cui ambito il reato è ricompreso
- ove questo sia assente o impossibilitato, a quello con anzianità immediatamente superiore
- nel caso di procedimento con competenze su due gruppi, al magistrato con minore anzianità del gruppo nel cui ambito era stata originariamente disposta l'iscrizione; in casi di iscrizione contestuale, a quello con minore anzianità dei due gruppi.

III.D.2. Rinuncia all'assegnazione.

L'art.27 della Circolare disciplina la rinuncia all'assegnazione.

Nello specifico si prevede che:

“Al magistrato assegnatario del procedimento è consentito rinunciare all'assegnazione con atto scritto motivato comunicato al Procuratore della Repubblica che provvederà alla riassegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.”
Tale facoltà è riconosciuta nei seguenti casi di:

- contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art.2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;
- assegnazione di singoli atti prevista dall'art.17 comma 2;
- diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare di cui all'art. 19;
- contrasto previsto dall'art. 20 comma 5 in occasione della trasmissione di uno degli atti tipici tra quelli assoggettati al visto
- contrasto previsto dall'art.23 comma 1 sulla disapplicazione effettiva o potenziale dei criteri generali o specificati nell'atto di assegnazione.

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al C.S.M. per la presa d'atto, per il tramite del Procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti di cui al comma 2.”

L'atto di rinuncia sarà trasmesso al CSM dal magistrato assegnatario che provvederà all'inoltro tramite il Procuratore della Repubblica, per la presa d'atto.

III.D.3. - Sostituzione del magistrato

La sostituzione del magistrato è prevista dall'art. 26 della Circolare, che ne detta una esaustiva disciplina : “1. Nella fase delle indagini preliminari il magistrato è sostituito dal Procuratore della Repubblica con provvedimento motivato quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 co. 7 e 24.

3. Il sostituto designato nell'udienza penale è sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

4. Il Procuratore della Repubblica trasmette al C.S.M. copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato nell'udienza penale; quando la sostituzione in udienza

del magistrato è motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio, la segnalazione avviene in modo riassuntivo semestralmente, ferma rimanendo la facoltà del magistrato, di dare notizia, in ogni momento, al C.S.M. della avvenuta sostituzione; nei casi di sostituzione per le situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e) il magistrato entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni”.

III.D.4- Le impugnazioni.

Alle impugnazioni provvede il P.M. titolare del fascicolo e al fine di evitare sovrapposizioni tra questo Ufficio e la Procura Generale, vige il Protocollo sottoscritto da tutti i Procuratori del Distretto con la Procura Generale in data 14.11.2019 (**all. 7**).

L'art. 593 bis, comma 2 c.p.p. dispone che “Il Procuratore Generale... può appellare soltanto qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.”.

A sua volta, l'art. 166 bis disp. att. c.p.p. prevede che, a questo fine, “...il Procuratore Generale...promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto”.

Su questi presupposti è stato sottoscritto il Protocollo, con l'intento di avviare un flusso informativo di coordinamento sul tema, onde il Procuratore Generale, prima che decorra il termine di legge riconosciutogli, abbia tempestiva comunicazione sulle determinazioni del Procuratore di appellare, o meno, la sentenza di primo grado.

Pertanto, in questo Ufficio trovano applicazione le seguenti disposizioni:

1) a seguito della comunicazione del Procuratore Generale [con le informazioni di cui alle lett.a), b), c), d), del punto 5 del Protocollo], diretta all'indirizzo di posta di questo Ufficio penale.procura.alessandria@giustiziacert.it, riguardo alle sentenze che riterrà meritevoli di appello, il p.m. titolare del procedimento relativo, utilizzando il modulo allegato:

-entro i cinque giorni successivi informerà il Procuratore Generale, con nota diretta all'indirizzo di posta elettronica affaripenali.pg.torino@giustiziacert.it, se intenda, o meno, proporre impugnazione;

-la mancata risposta alla richiesta del Procuratore Generale equivarrà ad acquiescenza;
-qualora, invece, il pubblico ministero intenda proporre impugnazione, provvederà alla redazione dei relativi motivi e a trasmetterne copia, dopo il deposito, al Procuratore Generale laddove la sentenza sia stata pronunciata per più capi di contestazione e/o nei confronti di più imputati, il pubblico ministero, con la comunicazione, vorrà indicare:

- per quali capi impugnerà
- per quali imputati
- per quali presterà acquiescenza
- se impugnerà nel merito o soltanto quanto alla determinazione della pena
- se impugnerà sul titolo di reato, in caso di derubricazione dell'originaria contestazione.

2) Nei casi di urgenza, la comunicazione del pubblico ministero al Procuratore Generale potrà essere telefonica; sarà, però, opportuno, farne seguire una scritta a conferma.

3) Indipendentemente dalla richiesta informativa del Procuratore Generale, il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza, gliene darà informazione entro cinque giorni dal deposito della sentenza (o entro cinque giorni dalla lettura della motivazione della decisione se contestuale alla pronuncia del dispositivo).

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

Ai sensi dell'art. 3 della Circolare, il Procuratore della Repubblica adotta le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, la completezza delle indagini preliminari, anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato rispettando i seguenti principi generali e organizzativi e tenendo, altresì, conto dei criteri di priorità definiti in conformità ai principi di cui all'art. 4 (per il quale si rinvia al punto 1.3):

- a) trattazione di materie omogenee e specialistiche da parte di unità organizzative dedicate;
- b) gestione unitaria degli affari semplici anche con la creazione di apposite strutture di supporto nelle quali deve essere garantito l'apporto di magistrati ordinari e onorari;

- c) equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati garantendo la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro;
 - d) circolazione periodica di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali del territorio;
 - e) svolgimento di riunioni periodiche delle unità organizzative, anche al fine di elaborare appositi protocolli investigativi, delle quali è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto;
 - f) individuazione di adeguate modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative
 - g) organizzazione di un servizio studi per l'aggiornamento dei magistrati sulle novità legislative e giurisprudenziali negli uffici in cui le dimensioni lo consentono e, in ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni indicati nella tabella A del T.U. sulla dirigenza giudiziaria;
 - h) mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale per la verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative individuate ai sensi dell'art. 12 co. 5;
 - i) gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria ed il personale amministrativo;
 - j) necessarie interlocuzioni con l'Avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio;
 - k) organizzazione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017 e delle attività che potranno essere svolte dai viceprocuratori onorari, nei limiti di quanto gli artt. 16 e 17 del medesimo decreto stabiliscono.
- Tutti tali aspetti verranno specificamente trattati nell'ambito del presente progetto.

IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 2 co. 2 Circ. proc.)

Stabilisce la Circolare che il Procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio nel rispetto delle previsioni della Circolare e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i procuratori aggiunti, i magistrati di ogni singolo gruppo o dell'Ufficio nonché dei contributi del servizio studi di cui all'art. 3 lett. g).

Si è pertanto tenuto conto delle osservazioni formulate, dopo la diffusione della bozza, dai magistrati dell'ufficio e derivanti dall'interlocuzione con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore Generale, valorizzando il profilo partecipativo che deve essere ritenuto – anche per il futuro- momento fondamentale per il buon andamento dell'ufficio.

Partecipazione e condivisione delle scelte operative che diventano essenziali in un ufficio che vede il sostituto di turno esterno gestire gli atti urgenti relativi a tutti gli eventi, anche quelli rientranti nella materia specialistica non affidata a quello specifico magistrato.

Si dispone, pertanto, quanto segue:

ogni sei mesi avrà luogo una assemblea dei sostituti dell'ufficio – preferibilmente in prossimità della distribuzione dei dati statistici - per accertare e discutere le soluzioni alle problematiche insorte nell'attività ordinaria. Il Procuratore potrà fissare assemblee straordinarie- di iniziativa o su richiesta dei sostituti- a fronte di specifiche esigenze.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Circolare “ I verbali delle riunioni e i successivi provvedimenti adottati, nonché le relative modifiche sono trasmessi con modalità telematica alla Procura Generale presso la corte d'appello e al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) anche ai fini dell'inserimento in una sezione dedicata della banca dati delle buone prassi”.

Ogni sei mesi si terranno riunioni dei coordinatori e dei sostituti dei singoli gruppi di lavoro, al fine di consentire un reciproco arricchimento professionale, verificare le criticità operative del gruppo e di valutare l'attualità e l'efficacia delle linee guida dei singoli settori, anche al fine di fornire nuove indicazioni alla p.g., di confrontare prassi investigative virtuose e sperimentate nel tempo e di assicurare la circolazione delle informazioni rispetto a procedimenti che potrebbero presentare profili di collegamento o connessione.

Ogni mese si terrà la riunione per la distribuzione dei diversi servizi e, in particolare, delle udienze del mese successivo. Con l'occasione saranno forniti al Procuratore aggiornamenti sullo sviluppo dei procedimenti giunti nella fase d'udienza e saranno affrontate tutte le questioni di interesse comune e gli aggiornamenti di tipo organizzativo e giuridico.

Il Procuratore delle Repubblica e il Procuratore Aggiunto assicureranno l'aggiornamento professionale in relazione alla novità legislative e giurisprudenziali, attraverso comunicazioni tempestive al riguardo, fornendo, pertanto- tenuto conto delle dimensioni dell'ufficio- il servizio che in Procura di maggiori dimensioni può essere assicurato dall'Ufficio Studi.

IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

Come precisato dalla relazione alla Circolare, “si è ritenuto di riconoscere uno spazio fondamentale al rinnovato assetto processuale concepito dal D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) sia con riferimento alla nuova e più stringente disciplina sui termini di durata delle indagini preliminari (artt. 405 e ss. c.p.p.), che con riguardo al nuovo, e anch'esso più stringente,

criterio cui deve protendere la prognosi sottesa all'esercizio dell'azione penale, individuato nella "ragionevole previsione di condanna" che tiene luogo del più tenue criterio previgente della sostenibilità dell'accusa in giudizio (art. 408 c.p.p.)....."

Non solo: "L'esplicito richiamo alla completezza delle indagini, anche in relazione alla ricerca degli elementi di prova a favore dell'indagato, replica una disposizione di rango primario contenuta nel codice di rito (art. 358 c.p.p.), con lo scopo di valorizzarne la portata in sede programmatica e conseguentemente di mettere in risalto l'approccio giurisdizionale entro cui va incanalata la funzione requirente, tanto più all'indomani del solco tracciato dalla già citata c.d. Riforma Cartabia".

In questo senso si è ritenuto opportuno introdurre esplicitamente la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, "al fine di consacrare nell'organizzazione degli uffici requirenti il principio stabilito dall'art. 358 c.p.p., che investe il pubblico ministero dell'onere di svolgere accertamenti anche pro reo, nell'ottica della valorizzazione di un approccio più marcatamente giurisdizionale da coltivare anche nella fase delle indagini preliminari, cui del resto fa da pendant la ragionevole previsione di condanna, formula introdotta dal D.Lgs. 150/2022 nell'art. 408 c.p.p."

La concreta attuazione dell'efficace esercizio dell'azione penale deve essere raggiunta attraverso una serie di passaggi obbligati:

- correttezza e completezza dell'iscrizione e degli aggiornamenti della stessa; in questo senso è necessario prevedere la possibilità di provvedimenti di retrodatazione ai sensi dell'art. 335 comma 1 ter c.p.p.

- puntuale e rigorosa applicazione- per le varie tipologie di reato- dei protocolli di questo ufficio, al fine di giungere nei termini di legge (evitando ove possibile la necessità di richiedere proroghe) a completare le indagini; in questo senso il p.m. titolare del procedimento vigilerà sulla corretta, puntuale ed esaustiva applicazione degli atti di indagini che la p.g., nei singoli settori, è stata delegata di compiere di iniziativa o su delega specifica; eventuali sistematici ritardi o disapplicazioni verranno segnalate al Procuratore della Repubblica.

- per esigenza di accuratezza e completezza degli accertamenti, nonché per rimarcare la presenza di questo Ufficio a fronte di fatti di reato di particolare impatto sociale, criminale o mediatico, è indispensabile che il p.m. di turno esterno intervenga direttamente sul luogo del fatto, anche al fine di un tempestivo coordinamento delle indagini (come precisato dalla relazione alla Circolare, si pensi ad es. alle ipotesi di omicidi dolosi, rinvenimenti di cadavere in contesti particolarmente dubbi e complessi, gravi incidenti sul lavoro con esito mortale, gravi incidenti ferroviari con morti e/o feriti, attentati o incendi di vaste dimensioni in danno di sedi istituzionali, infrastrutture, opifici

etc., di verosimile matrice intimidatoria, estorsiva, eversiva, etc.).

-laddove per numero di indagati, di persone offese, di numero e caratteristiche dei reati o per altre ragioni (es. necessità di disporre intercettazioni telefoniche) la p.g. originariamente delegata dichiara difficoltà o ritardi per concludere gli accertamenti richiesti, o comunque in tutti i casi nei quali si presenti la necessità di deleghe congiunte tra differenti uffici di p.g., il titolare del procedimento informerà il Procuratore o il Procuratore Aggiunto di tale esigenza, le cui modalità verranno concordate al fine di evitare per quanto possibile contrasti o incomprensioni con gli uffici di p.g.

-ogni magistrato deve dotarsi di un registro autonomo – ulteriore rispetto ai dati del SICP- con riguardo all' applicazione e scadenza di misura cautelari di ogni tipo, al fine di assicurare- con una doppia garanzia- il concreto svolgimento della “diuturna vigilanza” che la giurisprudenza disciplinare individua per escludere ipotesi di responsabilità.

-particolare attenzione deve essere riservata per la predisposizione non solo delle richieste di misure cautelari o di intercettazioni, quanto anche dei decreti di perquisizione e sequestro, che dovranno essere predisposti sulla base delle recenti indicazioni della S.C, con indicazione completa delle ipotesi di reato, delle esigenze di ricerca della prova che si intendono soddisfare, della pertinenza e proporzionalità rispetto alle contestazioni astratte e delle modalità con le quali- in caso di perquisizioni e sequestri di materiali informatici- si ritiene di provvedere tempestivamente alla formazione delle copie forensi e – ove possibile- delle restituzioni.

-in relazione alle condizioni di accesso alle modalità di definizione alternative del procedimento penale, sia nella fase delle indagini preliminari che a seguito dell'esercizio dell'azione penale (ad es. la messa alla prova, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, gli standard edittali applicati in sede di patteggiamento o ai fini della definizione del procedimento con richiesta di decreto penale di condanna) deve essere stabilita- per quanto possibile- una serie di condizioni “standard” per la definizione dei procedimenti, in relazione all'entità della pena (tenuto conto della presenza o meno di recidiva per gli indagati/imputati); indicazioni in tal senso verranno anche stabilite, per i singoli gruppi, sulla base di incontri tra il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto e i sostituti dei gruppi, con possibilità di interlocuzione in tale senso anche con il Presidente del Tribunale e con il presidente del COA; ciò al fine di assicurare una puntuale attuazione del principio di uniformità.

- un monitoraggio costante sarà richiesto (e parimenti svolto dal Procuratore) in relazione ai procedimenti iscritti a mod. 45 che il Procuratore Generale definisce “fascicoli che comportano particolare attenzione sotto una molteplicità di aspetti quali, ad esempio, i tempi di definizione e

pendenza, la statistica del rapporto percentuale tra le iscrizioni operate dai diversi uffici di Procura del distretto nel registro mod. 21 e quelle effettuate a mod. 45, oltre che del rapporto percentuale tra numero annuale delle iscrizioni a mod. 45 e numero annuale dei passaggi ai modelli 21 o 44, infine le spese effettuate nell'ambito dei procedimenti iscritti a mod. 45". In ottemperanza al dovere di esercizio di vigilanza e controllo il Procuratore Generale ha emesso nota prot. n. 9718/SP/2024 in data 8.11.2024 con cui ha chiesto ai Procuratori di inviare ogni sei mesi un elenco dei fascicoli pendenti – accompagnato da breve nota illustrativa che dia specifico conto delle tipologie di affari, dei relativi tempi di definizione e di eventuali criticità - in modo da consentire di chiedere, se necessario, contezza, anche nel caso di risalenza nel tempo.

- puntuale osservanza viene richiesta, ed è stata oggetto di impulso del Procuratore Generale con nota n. 9735/SP/2024 in data 8.11.2024, del disposto di cui all'art. 118 bis disp. att. C.p.p. in tema di coordinamento delle indagini. Devono pertanto essere comunicati al Procuratore, per condividerne a sua volta la conoscenza con il Procuratore Generale, quei fatti relativi ai procedimenti aventi ad oggetto taluno dei delitti previsti dalla disposizione dell'art. 118 bis, ove si tratti di fatti particolarmente rilevanti e/o delicati, nei quali vi sia un collegamento, attuale o potenziale, con altri Uffici giudiziari. Il Procuratore trasmetterà una nota con cadenza semestrale (con rilevazione dati al 30 giugno e al 31 dicembre da inviarsi entro il mese successivo) contenente i dati essenziali dei procedimenti segnalati, accompagnati da breve relazione esplicativa.

IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

La pronta ed esaustiva definizione del procedimento è uno dei principali obiettivi del presente Progetto, che vede tra i suoi pilastri il mantenimento dell'Ufficio di Pronta Definizione (UPD), scelta condivisa con molte altre procure proprio per la capacità di reazione in tempi brevi e, ove ben funzionante la sinergia tra togati e onorari, per la capacità di aggredire efficacemente l'arretrato.

Tre le direttrici da seguire:

- il razionale esercizio dell'azione penale e la rinuncia alle richieste di giudizio che non consentano la ragionevole prospettiva della condanna;
- la rinuncia alla richiesta di giudizio quando l'offesa sia tenue e la condotta occasionale;
- il ricorso ad ogni soluzione alternativa al dibattimento ed in particolare al decreto penale di condanna.

Come già indicato, il criterio legale che regola il potere di azione del pubblico ministero - ed il

conseguente flusso dei procedimenti in tribunale- è enunciato tecnicamente dagli artt. 407 bis e 408 CPP, letti nella loro sequenza logica:

"quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ...";

"il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale ...".

L'esercizio dell'azione penale e la richiesta di giudizio suppongono dunque non solo l'apprezzamento della fondatezza della notizia di reato ma soprattutto la idoneità degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari a determinare una **ragionevole previsione di condanna**, secondo una prognosi tecnica che deve tener conto di ogni elemento e condizione, noti e prevedibili, idonei ad influire sull'esito del processo.

L'esercizio dell'azione penale non può quindi costituire la naturale conclusione delle indagini preliminari, ma esige una rigorosa valutazione tecnica sulla prevedibile conclusione del processo, imposta anche dall'utilizzo responsabile delle ormai modeste risorse disponibili.

Il criterio della ragionevole previsione di condanna impone la valutazione prognostica dell'efficacia dimostrativa (univocità e precisione) e della resistenza della prova nel tempo (si pensi alla deteriorabilità o all'usura della prova testimoniale della vittima vulnerabile, destinata ad essere acquisita in un futuro processo, lontano ed imprevedibile nel tempo); della stessa possibilità di fruttuosa definizione del processo - quantomeno di primo grado- entro il termine di prescrizione del reato. **Ove questa valutazione tecnica non consenta una prognosi favorevole, la richiesta di archiviazione deve esporre, in assoluta trasparenza, le ragioni che precludono l'esercizio dell'azione penale.**

In particolare, l'archiviazione processuale (quella cioè che è imposta dalla oggettiva impossibilità di concludere il procedimento con sentenza di condanna entro il termine di prescrizione del reato) deve essere certamente richiesta per tutti i procedimenti non prioritari il cui termine di prescrizione, ad esempio, maturi nei due anni successivi e comunque prima della data di fissazione dell'udienza predibattimentale.

In secondo luogo, il pubblico ministero deve valutare la possibile **esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto** (art. 131 bis CP), quando ne ricorrano le condizioni di legge, nei confronti di tutti coloro che non sono gravati da precedenti penali ostativi e per i quali possa ritenersi la non abitudine della condotta.

La particolare tenuità del fatto può essere ritenuta anche nei reati che definiscono una soglia di rilevanza penale del fatto, ad esempio nelle contravvenzioni previste dal codice della strada, in particolare le guide in stato di ebbrezza (per le quali, nel protocollo sottoscritto il 21 luglio 2021, è stato fissato il criterio approssimativo di 1,00 g/1) e l'omesso versamento dei contributi previdenziali (per i quali la soglia di applicazione può essere determinata approssimativamente ad euro 10.000), quando il fatto, in presenza degli altri requisiti di legge, sia immediatamente esuberante la stessa soglia di rilevanza penale.

Soprattutto la tenuità del fatto deve essere apprezzata, in via prioritaria, in tutte le occasioni nelle quali l'indagato o l'imputato abbia posto in essere comportamenti virtuosi, anche successivi al reato, o di natura riparatoria, risarcitoria e ripristinatoria rispetto agli obblighi extrapenalici insorgenti dalla commissione del reato (si pensi, ad esempio, alle obbligazioni civili in materia previdenziale e tributaria; agli obblighi verso le vittime dei reati).

In terzo luogo, ove possa ritenersi la ragionevole previsione di condanna ed escludersi la particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve valutare il ricorso ai riti alternativi, richiedendo, in particolare, il **decreto penale di condanna**, per tutti i reati per i quali sono state convenute, con l'ufficio GIP, modalità della richiesta e qualità della pena - nella cartella "modelli decreti penali di condanna"- applicando il criterio di conversione della pena detentiva di euro 10 per giorno.

L'eventuale opposizione al decreto penale non è peraltro gestita dall'applicativo GIADA per la fissazione delle relative udienze, allo scopo di eludere le eventuali finalità dilatorie dell'opposizione stessa.

Il ricorso al decreto penale di condanna deve essere esteso a tutte le contravvenzioni del codice della strada (art. 186 e ss. CdS), escluse le ipotesi aggravate dall'incidente stradale (per le quali sarebbe certamente opposto per la richiesta di messa alla prova), applicando gli stessi criteri di determinazione della pena esposti nel protocollo del 21 luglio 2021 in materia di patteggiamento.

IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

Si richiama quanto espresso nei due punti precedenti, ma, proprio in tema di completezza delle indagini preliminari e ricerca degli elementi a favore dell'indagato, si sottolinea la necessità di proseguire con l'attuale scelta processuale di richiedere – nell'ambito dei reati del cd. “Codice rosso” – la tempestiva audizione della persona offesa in sede di incidente probatorio. Nella riunione del 12 marzo 2024 con il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale, è stata formalizzata la piena disponibilità dei Giudici per le indagini preliminari ad effettuare l'audizione delle persone offese con incidente probatorio in istruttoria ovvero in udienza preliminare. La via concordata è stata seguita e ciò ha consentito di evitare eccessive audizioni, con conseguente fenomeno di “vittimizzazione secondaria”, di cristallizzare la prova in tempi stretti e, spesso, di addivenire alla soluzione pacifica di contrasti altrimenti destinati a degenerare (con conseguente possibilità di rivedere la situazione ed archiviarne gli aspetti penali) .

Per quanto riguarda le misure di prevenzione, le stesse vengono accentrate sulla figura del Procuratore Aggiunto che, a fronte di una casistica sinora modesta, ha il compito di dare forza propulsiva al settore, tramite confronto e contatti diretti con le forze dell'ordine.

Centrali la funzione di coordinamento e la circolarità delle informazioni, in quanto strettamente funzionali al buon andamento e all'efficacia dell'attività inquirente.

Al proposito, come chiarito dalla relazione alla Circolare, “assumono valenza complementare, da un lato, la previsione che individua tra i compiti rimessi al dirigente quello del coordinamento tra i magistrati dell'ufficio e con gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p. e, dall'altro, la previsione che annovera tra i *munera* del sostituto Procuratore la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini tra i magistrati titolari di procedimenti collegati ed esegue le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.“

La Circolare evidenzia la necessità di un adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa.

Per quanto riguarda il diritto societario e della crisi di impresa, i magistrati appartenenti al gruppo del diritto penale dell'economia, con i criteri di assegnazione sopra evidenziati, si occuperanno:

- delle richieste di parere in tema di concordato preventivo e procedure concorsuali (procedimenti che richiedono la partecipazione del pubblico ministero al procedimento);
- delle richieste di liquidazione giudiziale a seguito di segnalazioni circa lo stato di insolvenza provenienti da altre autorità (sezione Fallimentare ovvero giudice civile);
- delle altre eventuali richieste in materia

In tempi recenti, con la l. 68/2019, con la cd Riforma Cartabia e con la l. 168/2023 è stata fortemente rimodulata la sinergia di azione tra la Procura della Repubblica, gli uffici minorili e il Tribunale ordinario. Sussiste l'esigenza disciplinata rispettivamente dall'art. 609 decies c.p. e dall'art. 64 bis disp att cpp di interagire con i menzionati uffici, al fine di assicurare- a fronte di atti non più coperti dal segreti istruttorio- la conoscenza degli elementi in fatto emersi nell'ambito delle indagini di competenza del gruppo violenza domestica e di genere.

Si rimanda al punto VI.B e al “Protocollo di coordinamento tra Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'appello di Torino e la Procura presso il Tribunale per i minorenni” sottoscritto nel gennaio 2024.

Infine, per quanto riguarda gli affari e le udienze civili, si rimanda al punto relativo ai compiti del turno interno, posto che tali incombenze non sono state affidate ad un gruppo specialistico, ma distribuite tra tutti i sostituti con il criterio di assegnazione dato, appunto, dal turno interno.

IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

L'ufficio di Alessandria è tradizionalmente afflitto da rilevanti e continuative vacanze nell'organico, comunque ampiamente sottodimensionato per le esigenze di un popoloso circondario di oltre 377.000 cittadini residenti.

L'organico del personale amministrativo è drammaticamente ridotto, all'attualità, a sole 33 unità (delle quali due distaccate in altra sede) a fronte di un organico teorico di 62 unità.

La presenza effettiva del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Alessandria è dunque ridotta al 50% della dotazione organica, con una scopertura qualitativamente e quantitativamente ingente (di 1 dirigente; 1 direttore; 8 cancellieri; 11 assistenti; 1 operatore giudiziario; 2 autisti; 4 ausiliari) che rende sempre più difficile l'ordinaria erogazione dei servizi finora faticosamente resi, pregiudicando, in particolare, le attività di digitalizzazione del processo penale, i servizi di sportello alla cittadinanza ed all'Avvocatura, il rispetto della disciplina delle intercettazioni delle telecomunicazioni, la delega delle funzioni per le spese di giustizia.

In questo contesto garantire la piena efficienza degli uffici ed il corretto e tempestivo

svolgimento degli adempimenti di segreteria hanno costituito obiettivo prioritario del programma delle attività di segreteria, sottoscritto con la partecipazione del personale e delle rappresentanze sindacali, e al quale è condizionato il riconoscimento delle ulteriori prestazioni stipendiali:

- la definizione dell'arretrato, prioritaria per quanto concerne i procedimenti pendenti, anche assegnati a magistrati trasferiti, sia per quanto attiene alla gestione dei beni in sequestro, oggetto di apposita Direttiva (**all. 8**), sia per la gestione dell'archivio e dei seguiti, sia per quanto riguarda il pagamento di fatture inerenti consulenze e servizi di intercettazione telefonica
- la digitalizzazione del fascicolo penale, già sviluppata nel 2023 e 2024 mediante l'implementazione del TIAP, il deposito degli atti e le notifiche effettuate per via telematica, dovrà essere ulteriormente sviluppata con l'avvento del nuovo applicativo APP, già in uso presso le segreterie dei magistrati e presso la segreteria dell'Ufficio di Prona Definizione. Nel 2024 sono stati stipulati due Protocolli che consentono la gestione degli atti in via telematica in relazione alle misure cautelari, con trasmissione al Gip e al Tribunale del Riesame tramite visibilità di TIAP, così evitandosi anche costosi trasferimenti di atti cartacei a Torino e la gestione, sempre tramite TIAP, del fascicolo inviato al Giudice dell'udienza pre-dibattimentale.
- l'aggiornamento professionale del personale tramite riunioni in presenza e tramite la conoscenza e diffusione dei Webinar diffusi dal Ministero.

Resta comunque che il pesante condizionamento che la scoperta del personale amministrativo esercita nei confronti dell'ordinata attività giudiziaria consente, allo stato, di prefissare l'obiettivo minimo della conservazione del livello di ordinaria efficienza dell'ufficio.

IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)

Si richiama l'art. 28 della Circolare laddove la stessa prevede, con riguardo all' "Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie" che il Procuratore della Repubblica:

- a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, in collaborazione con la dirigenza amministrativa nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge;

- b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Mag.rif. dell'ufficio ed al R.I.D. del distretto;
- c) assicura la distribuzione periodica delle statistiche dell'ufficio, anche comparate, a tutti i magistrati;
- d) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle deliberazioni consiliari in materia.

Sul punto si rileva che l'organizzazione dell'ufficio dovrebbe essere articolata, di norma, sull'ufficio del singolo magistrato del pubblico ministero e sulle necessarie dotazioni di personale amministrativo e di polizia giudiziaria per consentire l'autonomia e l'autosufficienza dei magistrati.

Nondimeno, la gravissima scopertura degli organici – di cui si è detto - rende impossibile dotare ogni magistrato e lo stesso ufficio di dirigenza di almeno una unità di personale amministrativo per le attività di assistenza giudiziaria che sono erogate, invece, da uffici centralizzati o comunque relativi a più magistrati.

Questa assoluta modestia delle risorse, di personale e di mezzi, impone il loro corretto impiego e, in primo luogo, l'equa ripartizione della loro fruizione tra tutti i magistrati.

Questa situazione ha imposto la ristrutturazione della organizzazione dell'ufficio, con direttiva del 10 settembre 2020 (*all.9*) allo scopo di preservarne, comunque e nei limiti del possibile, un decoroso livello di efficienza.

L'assistenza giudiziaria dei singoli magistrati è sommariamente assicurata nell'ambito delle aree di ripartizione del personale amministrativo; ad ogni magistrato è assicurata almeno una unità di personale della polizia giudiziaria; sono stati istituiti uffici centralizzati per la migliore condivisione dei servizi e per provvedere alle attività del dibattimento e della liquidazione delle spese, che restano gravati, comunque, di un carico di lavoro arretrato (di annotazioni e registrazioni, di definizione degli affari) che ne mina la loro piena efficienza.

Le persistenti difficoltà del personale amministrativo hanno indotto alla sottoscrizione di un accordo con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, per la prestazione di attività volontarie da parte del personale in quiescenza in favore degli uffici di Segreteria ed è stato richiesto il contributo dell'amministrazione comunale per la validazione dell'accordo, con l'estensione delle garanzie assicurative prestate per il personale locale.

È stato istituito l'ufficio TIAP (*all.10*) per la scansione di tutti i procedimenti penali in fase di conclusione delle indagini preliminari, consentendo l'esame e l'estrazione di copie ai difensori

mediante l'accesso controllato ai relativi *files* e cartelle. L'ufficio TIAP è dotato di una sola unità di personale esterno, assegnato dal Ministero della Giustizia, benchè destinato – almeno fino ad un efficiente sviluppo dell'applicativo “APP”, ad un ruolo strategico per l'implementazione della digitalizzazione del processo penale e l'accesso da remoto dell'Avvocatura.

L'ulteriore ufficio centrale della Ricezione Posta (*all.11*) è stato avviato alla progressiva digitalizzazione, con le direttive alla polizia giudiziaria (*all.12*) e la contestuale informatizzazione della trasmissione degli atti dei difensori (*all.13*).

E' infine necessario il ricorso alla dotazione tecnologica per il deposito e la trasmissione degli atti, agevolando l'attività del ridotto personale amministrativo, e l'incentivazione di accordi con le istituzioni e gli uffici esterni, sottoscrivendo protocolli di agevolazione dei reciproci rapporti: oltre al protocollo TIAP, già menzionato, rispondono a questa esigenza il Protocollo Consolle civile del Pm (*all.14*), il protocollo sulle tutele ed amministrazioni di sostegno (*all.15*), il Protocollo con il Tribunale di Alessandria e il Tribunale di Torino – Sezione del Riesame per la gestione tramite TIAP delle misure cautelari relative impugnazioni (*all. 16*), il Protocollo per l'invio, sempre tramite TIAP degli atti all'udienza pre-dibattimentale (*all. 17*), ed il Protocollo in materia di rapporti con la Procura distrettuale per i Minori, recentemente sottoscritto (*all. 18*).

Tutto ciò si integra con l'evoluzione del Processo Penale Telematico, da ultimo entrata in fase di accelerazione con il Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che ha apportato modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017. I nuovi profili informatici ed organizzativi – e le relative difficoltà - sono oggetto di interlocuzione con Rid e Magrif e con i dirigenti del Tribunale e i rappresentanti dell'Avvocatura.

IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)

Le gravi carenze di organico nel personale amministrativo hanno imposto di richiedere la collaborazione del personale della sezione di PG per la gestione dell'attività di segreteria dei singoli sostituti e per vari servizi interni dell'ufficio. Una scelta necessitata che ha consentito e consente di assicurare lo svolgimento delle attività amministrative dell'ufficio, ma che inevitabilmente si riflette sulle possibilità del personale di PG di svolgere indagini.

In tal senso, pertanto, è di primario rilievo che:

- che le eventuali attività di investigazione ed indagine penale richieste dai magistrati alla Sezione

di polizia giudiziaria, suscettibili, quindi, di impegnare l'intero personale di polizia giudiziaria a detrimento delle ulteriori attività dell'ufficio, siano riservate ad evenienze investigative particolari, per la peculiare riservatezza o opportunità dell'oggetto o dei soggetti interessati: in ogni caso, per le suddette ragioni, le attività di investigazione o indagine penale delegate alla Sezione di polizia giudiziaria o alle singole aliquote sono sottoposte al previo assenso autorizzativo del Procuratore della Repubblica.

- le indagini siano ove necessario delegate a uffici di pg esterni, sulla base di criteri di competenza territoriale e/o di specializzazione degli stessi

- siano predisposti e concretamente applicati circolari operative per le più comuni tipologie di reato, di modo che le notizie di reato possano essere trasmesse a questo ufficio per quanto possibile corredate dagli atti di indagine indispensabili per le valutazioni sulla sussistenza di responsabilità e che le deleghe siano modulate- allo stesso modo- in termini tali da completare il quadro degli accertamenti.

Con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie, in termini generali si precisa quanto segue: per le intercettazioni, è richiesto il visto del Procuratore o del Procuratore Aggiunto a partire dalla seconda richiesta di proroga.

il conferimento di incarichi a consulenti tecnici avverrà nel caso in cui la p.g. non abbia al proprio interno professionalità in grado di effettuare le valutazioni richieste; gli stessi verranno nominati garantendo una rotazione delle nomine, avvalendosi degli albi previsti dalla legge.

nei procedimenti iscritti a mod 45, possono essere svolti solo accertamenti di natura autoptica e in nessun caso altre spese

in caso di sequestro di veicoli e comunque in tutti i casi di sequestri con affidamento oneroso a custodi, dovrà essere segnalata dalla p.g. la circostanza al p.m. titolare del procedimento, che provvederà alla restituzione o alla richiesta di vendita/confisca nel minore tempo possibile, fatte salve, ovviamente, le esigenze di indagine.

IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)

E' stato elaborato il protocollo investigativo per i reati di codice rosso con direttiva n. 4/2023 del 6 aprile 2023, così delineando con precisione gli elementi probatori che il magistrato titolare del procedimento e la polizia giudiziaria devono acquisire.

L'opportunità di ulteriori protocolli investigativi in relazione a determinate categorie di reati sarà oggetto di confronto con i magistrati dell'ufficio, in particolare in sede di riunione dei gruppi specialistici.

Per quanto riguarda gli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio, si rimanda ai compiti riservati al "turno esterno", qui rimarcando la tendenziale necessità che il sostituto di turno intervenga personalmente nel caso di omicidi dolosi, rinvenimenti di cadavere in contesti particolarmente dubbi e complessi, gravi incidenti sul lavoro con esito mortale, gravi incidenti ferroviari, attentati o incendi di vaste dimensioni in danno di sedi istituzionali, infrastrutture, opifici etc., di verosimile matrice intimidatoria, estorsiva o eversiva.

IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)

È stato costituito il Centro Intercettazione delle Telecomunicazioni- **CIT** con la dotazione di una unità di personale amministrativo e la generosa collaborazione della polizia giudiziaria interna. E' regolamentato dalle Direttive **N. 3189/2020 del 7 agosto 2020** (più specifica per la p.g. esterna che deve effettuare le intercettazioni) e **N. 3900/2020 del 16 settembre 2020 - Direttiva n. 6/2020** (più specifica per l'attività dell'Ufficio CIT : gestione / conferimento / fruizione / conservazione materiale) (*all.19 e 20*).

Con la normativa vigente l' Ufficio CIT è stato distinto in tre settori:

1) TIAP/Document@ A.R.

Gestione di file documentali (inserzione dei documenti relativi alle intercettazioni nella sezione 'Archivio Riservato')

2) A.D.I. – Archivio Digitale delle Intercettazioni

Attività di conferimento (dei files criptati)

Attività di fruizione, sia del materiale cartaceo (TIAPAltri) che dell'attività di ascolto (per PM/GIP/P.G./Difensori)

3) Archivio Documentale delle Intercettazioni –

Gestione dei "fascicoletti" (viola in precedenza, rossi all'attualità – fino a nuove forniture -) che devono essere depositati integralmente all' Ufficio CIT alla fine dell'attività di intercettazione

Le richieste di intercettazione – una per ogni singolo bersaglio - e di proroga sono depositate all’Ufficio CIT, con la documentazione a supporto della richiesta (che dovrà essere trasmessa dal PM o Segreteria anche in formato ‘PDF’).

L’Ufficio CIT curerà l’inserzione documentale in TIAP/Document@ A.R. (icona ‘*TIAP_Magistrati.exe*’)

Detta documentazione sarà trasmessa in via telematica al Gip (c.d. “discovery”).

L’Ufficio CIT (quali Utenti abilitati al “Cruscotto AR”), all’apertura di un nuovo procedimento, potrà abilitare (tramite icona ‘*TIAP ArchivioRiservatoPM*’) gli utenti che possono visionare la documentazione inserita nella Sezione ‘Archivio Riservato’.

Sarà cura del Procuratore o del PM titolare indicare all’Ufficio CIT il personale da abilitare (di base la visibilità sarà concessa agli amministrativi dell’area di competenza del Magistrato).

Gli utenti abilitati della Procura, da quel momento, potranno vedere nella Sezione di TIAP/Document@ A.R. tutti i passaggi relativi ad ogni singolo bersaglio.

Per ogni bersaglio si visualizzerà una singola striscia.

Se la richiesta è relativa a più bersagli, si troverà la stessa richiesta e la stessa informativa in tutti i bersagli collegati (a seguire troverete lo stesso provvedimento Gip, i relativi verbali di inizio, i provvedimenti di proroga, i verbali di fine servizio).

Al termine dell’attività di intercettazione la polizia giudiziaria trasmetterà “immediatamente” i verbali e le registrazioni al Pubblico Ministero, per la conservazione nell’Archivio.

L’espressione “immediatamente” deve essere riferita alla chiusura delle complessive attività di intercettazione svolte nell’ambito del procedimento, dovendosi ricondurre non solo le operazioni di registrazione, ma anche quelle concernenti la stesura dei verbali di trascrizione.

(Importante sottolineare che, alla chiusura dell’attività di intercettazione, la p.g. operante, qualora lo ritenga necessario, dovrà munirsi dell’autorizzazione espressa del P.M. per conservare l’accesso alle tracce foniche ed ai verbali di intercettazione).

Con la chiusura dell’attività di intercettazione la p.g. operante, il Magistrato potrà dare incarico all’Ufficio CIT di effettuare il Conferimento nell’Archivio Riservato Digitale.

L’Ufficio CIT, ricevuto l’incarico, richiede alle Ditte Fornitrici l’elaborazione ed il deposito dei files multimediali criptati, che vengono trasmessi sui PC appositi.

Per *Conferimento delle Intercettazioni* si intende il deposito (riversamento) dei verbali e delle registrazioni trasmesse al Pubblico Ministero dalla polizia giudiziaria nell’archivio di cui all’art. 269, co.1 c.p.p..

Con il conferimento di tutte le attività di intercettazione di un medesimo fascicolo, potrà essere effettuato il deposito.

Per *Deposito delle intercettazioni* si intende la procedura prevista dall'art. 268 co. 4, seconda parte, e co. 5 e 6 cpp, consistente nella messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e dei verbali.

La fruizione ed il rilascio di copie delle intercettazioni e dei sommari verbali di trascrizione avverrà, in via esclusivamente telematica, da parte dei soggetti indicati nell'art. 89-bis disp. att. c.p.p. presso la stanza 9 (1° piano Procura di Alessandria), nelle due ulteriori postazioni dedicate, secondo le modalità dettagliate con schema a parte.

L'Ufficio CIT, al termine dell'attività di intercettazione, dovrà curare la conservazione di tutta la documentazione inerente l'attività.

Ogni Segreteria, pertanto, dovrà depositare tutta la documentazione inserita nei fascicoletti cartacei dedicata ai singoli RIT, con attestazione di avvenuta consegna.

Eventuali successive richieste di fruizione e copia saranno inserite nel sottofascicolo delle intercettazioni.

La richiesta di consultazione dell'originale analogico del documento, custodito nell'Archivio Riservato fisico, è ammissibile ai soli effetti della verifica della conformità alla copia digitale, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, all'interno della Sala di Ascolto, fermo restando il divieto di duplicazione, comunicazione e diffusione degli atti.

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

L'art.3 D.L. vo n. 106/2006 prevede che in caso di fermo da disporre e per tutte le richieste di misure cautelari personali sia necessario l'assenso scritto del Procuratore quale condizione per l'adozione e la trasmissione al giudice competente.

In base alla circolare 3 luglio 2024, art. 19 – “Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio “assenso” nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari ”

In tale senso, con riguardo alla indicazione del comma 2 del predetto articolo, si dispone quanto segue.

Nel caso di assenza o impedimento del Procuratore l'assenso è di competenza del Procuratore Aggiunto. In particolare, poi, l'assenso per decreti di fermo o richieste cautelari personali per reati di competenza specialistica è di competenza del Coordinatore del relativo Gruppo (ossia dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto).

In caso di impedimento o assenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto e sempre che ricorra il requisito dell'assoluta urgenza, l'assenso sarà dato dal magistrato di maggiore anzianità per il caso di procedimenti ordinari e da quello maggiormente anziano del Gruppo specialistico nel caso di relativi procedimenti. Lo stesso si dispone quanto alle richieste di misure cautelari reali. Alla richiesta di assenso si dovrà provvedere non oltre tre giorni, salve ragioni di urgenza.

Il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento. Qualora non si ritenga di dare l'assenso sarà sempre necessaria l'interlocuzione con il magistrato proponente, al fine di valutarne le ragioni e agevolare una soluzione condivisa. In ogni caso, il mancato assenso dovrà essere motivato per iscritto con decreto.

Qualora sia il Procuratore Aggiunto a esprimere dubbi sull'assenso e laddove l'interlocuzione con il magistrato proponente non trovi una soluzione condivisa, si porterà a conoscenza il Procuratore cui spetterà la decisione per iscritto entro il più breve tempo possibile e non oltre tre giorni, sentito il magistrato proponente, il quale potrà anche presentare osservazioni scritte.

Se la diversità di posizioni sulla conduzione dell'indagine persiste, soccorre la norma (art. 23) della Circolare che regola la revoca dell'assegnazione qualora "il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'art. 2 della presente Circolare, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica ...un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione ...".

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

Per le richieste di cautela reale, il limite di valore per l'assenso può essere conservato nella misura di 300.000 euro, come indicato nel previgente progetto organizzativo.

In definitiva, il visto *per assenso* deve essere richiesto:

per i provvedimenti di fermo di indiziato di delitto disposti d'iniziativa dal sostituto procuratore;

per le richieste di misura cautelare personale, coercitiva o interdittiva (ad eccezione di quelle espresse nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo), e di applicazione provvisoria di misure di sicurezza;

per le richieste di sequestro e di misure cautelari reali, qualora il valore del bene sia superiore a 300.000 euro.

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

La materia dei visti è disciplinata dalla Circolare, ove è prescritto (all'art.20) che al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 19 della Circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".

Il "visto" ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore Aggiunto ed il Procuratore della Repubblica.

Il visto informativo è, quindi, distinto dall'assenso obbligatorio (previsto dall'art. 3 D.l.vo 106/2006) ed è riferito agli atti di particolare rilievo e ritenuti dal dirigente utili a consentire la conoscenza delle attività più significative dell'ufficio, diversi da quelli per i quali è normativamente prevista la formulazione dell'assenso [...] perché ha "una specifica funzione conoscitiva e di informazione e non di approvazione del contenuto dell'atto (come per l'assenso ...).

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della Circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Il Procuratore della Repubblica dà atto, con separato provvedimento, dell'esperimento delle interlocuzioni di cui al comma 3, secondo periodo.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

L'obbligo informativo deve essere assolto, prima dell'esecuzione dell'atto, quando il Procuratore lo abbia espressamente richiesto o quando il magistrato ritenga comunque opportuna o necessaria l'informazione al Procuratore.

Sebbene l'obbligo informativo attenga normativamente all'atto o ad una categoria di atti, esso deve intendersi esteso all'intero procedimento ed alla sequenza degli atti che lo compongono, fino all'esito del dibattimento, ove non diversamente disposto.

Questa funzione informativa consente che il Procuratore possa indicare, all'atto dell'assegnazione o successivamente, l'obbligo di "riferire" ai fini dell'apposizione del visto e, allo stesso modo, che ogni magistrato, all'atto della autoassegnazione (e perfino in occasione della constatazione del fatto, ad esempio nel corso delle attività del turno esterno, preliminari all'assegnazione stessa) o successivamente ad essa, informi il Procuratore di ogni fatto di apparente rilievo (sociale, economico, culturale e politico) che debba essergli comunicato per il corretto esercizio della responsabilità organizzativa e l'informata direzione dell'ufficio: esemplificativamente, per la rilevanza del fatto, la complessità della materia o del procedimento, l'entità del danno cagionato o l'allarme sociale suscitato, la novità delle questioni giuridiche, l'esigenza di assicurare l'uniformità dell'attività dell'ufficio.

Per le suddette ragioni, sono destinati all'informazione al Procuratore i provvedimenti di perquisizione e sequestro o di intercettazione e comunque tutti gli accertamenti invasivi nei confronti di uffici e luoghi della pubblica amministrazione.

Il visto informativo concerne, infine, i settori delle attività espressamente rimesse all'attività di coordinamento del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, come ad esempio, e naturalmente, le materie oggetto dei gruppi specializzati, affidate al coordinamento del Procuratore Aggiunto e che costituiscono, ai sensi dell'art. 1 comma 4° D.l.vo 20 febbraio 2006 n. 106, gli "*specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti*", oggetto delle direttive generali del Procuratore della Repubblica.

L'ambito dell'informazione al Procuratore della Repubblica e del visto informativo, solo apparentemente generico, è destinato infine a concretarsi nell'apprezzamento del sostituto procuratore, ove comunque ritenga di attivare il potere direttivo del Procuratore o comunque di

favorirne l'interlocuzione, nell'ambito di una leale e responsabile partecipazione all'attività dell'ufficio del pubblico ministero.

Ricapitolando, le condizioni per l'informazione al Procuratore della Repubblica e per il cd. visto informativo ricorrono, in ogni caso:

per i decreti di pagamento per compensi a consulenti tecnici od altri ausiliari del pubblico ministero, qualora l'ammontare dell'importo liquidato superi l'importo di euro 10.000, al netto di IVA ed accessori;

per le richieste di archiviazione di procedimenti relativi ad indagati che siano stati oggetto, nel medesimo procedimento, di misure pre cautelari o di misure cautelari personali;

per le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di membri del Parlamento;

per le richieste cautelari o di esercizio dell'azione penale nei confronti di pubblici ufficiali, impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, il personale dei servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, gli ecclesiastici ed i religiosi, gli avvocati ed in generale per le persone per le quali l'art. 129 disp. att. CPP o le leggi speciali prevedono l'informazione all'amministrazione di appartenenza;

per le misure di prevenzione personale e patrimoniale;

per i provvedimenti di perquisizione e sequestro o di intercettazione e comunque per gli accertamenti invasivi nei confronti di uffici e luoghi della pubblica amministrazione e dei difensori;

per tutti i provvedimenti definitivi (richieste di archiviazione e di esercizio dell'azione penale) dei procedimenti e degli affari di area specialistica; sono, tuttavia, escluse le definizioni dei procedimenti contravvenzionali con le speciali cause di estinzione del reato, previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ambiente, urbanistica e territorio;

per i procedimenti e provvedimenti nei confronti di persone che rivestano formalmente o esercitino di fatto funzioni sociali, economiche e politiche, di rilevanza locale o nazionale;

per i procedimenti e provvedimenti caratterizzati dalla rilevanza del fatto, la complessità della materia o del procedimento stesso, l'entità del danno cagionato o l'allarme sociale suscitato, la novità delle questioni giuridiche, l'esigenza di assicurare l'uniformità dell'attività dell'ufficio;

per tutti i procedimenti ed i provvedimenti per i quali il Procuratore della Repubblica ha richiesto espressamente di essere informato.

Inoltre, il visto è previsto:

- dalla seconda richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione, a cui devono essere uniti i relativi preventivi di spesa. Il visto appare necessario sia per garantire una funzione di coordinamento sia per l'opportuna verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie e dell'uniforme ed

efficace esercizio dell'azione penale

- per le impugnazioni di sentenze ovvero di ordinanze in materia di custodia cautelare
- per le archiviazioni dei procedimenti iscritti a Mod. 45, tranne le ipotesi palesemente irrilevanti (es. perquisizioni negative).

IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al Procuratore per l'apposizione del visto:

Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.:

- ☐ tutti;
- ☐ **nessuno**

Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

- ☐ **tutti quelli che rientrano nelle categorie su indicate;**
- ☐ Richieste di archiviazione;
- ☐ **tutte quelle che rientrano nelle categorie su indicate;**
- ☐ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;
 - **i decreti di pagamento per compensi a consulenti tecnici od altri ausiliari del pubblico ministero, qualora l'ammontare dell'importo liquidato superi l'importo di euro 10.000, al netto di IVA ed accessori;**
 - **Intercettazioni dalla seconda richiesta di proroga**

- ☐ Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione;
no

- ☐ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;
Tutti

- ☐ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo;
no, tranne sussistano le condizioni indicate

- ☐ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b);
no, salvo che riguardino reato di altri gruppi specialistici ovvero vi siano le condizioni indicate

- ☐ Impugnazioni avverso sentenze:
tutte;

☐ Impugnazioni avverso ordinanze:
tutte

IV.N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

La Circolare prevede (Art. 21) che “Il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, può altresì prevedere nel progetto organizzativo che gli atti diversi da quelli previsti al precedente art. 20 posti in essere dai sostituti vengano comunicati a lui ovvero ad un procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi”.

In questo senso, si dispone che il Procuratore Aggiunto ed i sostituti informano tempestivamente il Procuratore in ordine alle indagini rilevanti – come su specificato - condotte dall’Ufficio e comunicano le decisioni assunte in ordine alle iscrizioni sul registro degli indagati, alle scelte investigative e alle modalità di collegamento con la Direzione Distrettuale Antimafia e altri Uffici giudiziari.

IV.O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

L’art. 22 della Circolare, prevede poi che “ Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto nell’ambito dell’unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell’assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini.”

Si tratta di una mera attività informativa ritenuta opportuna, da svolgersi senza formalità, che deve essere calibrata su casi specifici che sfuggono dalla possibilità di una individuazione predeterminata generale e astratta, ma che dovrà comunque trovare fondamento su motivazioni chiare e condivise col titolare.

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell’assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)

La revoca dell’assegnazione o della designazione può essere disposta dal Procuratore della Repubblica qualora “Nel corso delle attività d’indagine relative ad un procedimento se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all’art. 2 della presente

circolare, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.”, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 della citata Circolare, ai quali può farsi integrale richiamo, anche per le sequenze procedurali.

IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)

In ottemperanza all'art. 18 della Circolare, la funzione di pubblico ministero nell'udienza penale è normalmente assegnata al magistrato titolare del procedimento, allo scopo di assicurare la continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive. Le udienze preliminari – ove non si svolga definizione con rito abbreviato (per il quale i Gip rinvia ad udienza cui parteciperà il titolare) – potranno essere assegnate, in sede di programmazione mensile, ad un unico magistrato, al fine di non parcellizzare, con pesanti ricadute sul lavoro quotidiano, il lavoro dei pm.

Per i soli procedimenti destinati all'udienza predibattimentale (art. 550 CPP) le funzioni di pubblico ministero sono assegnate ai magistrati onorari, i vice procuratori onorari (VPO), ad eccezione dei processi che per legge devono essere seguiti dal P.M. togato e dei processi in cui il P.M. titolare ritenga di dover sostenere l'accusa personalmente.

Ai sensi della vigente Circolare (art. 26), la sostituzione del magistrato designato per l'udienza può essere disposta, con provvedimento motivato³, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1, lettere a), b), d), e) CPP: negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso⁴.

La vigilanza sugli esiti delle udienze preliminari e dibattimentali è assegnata al Procuratore nell'ambito della più generale responsabilità dell'organizzazione dell'ufficio che, pertanto, non contraddice né sminuisce la piena autonomia del pubblico ministero in udienza, assicurata dall'art. 53 comma 1° CPP.

³ Art. 70 comma 4° Ordinamento Giudiziario

⁴ Con delibera del 5 maggio 2009, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva, pure, affermato che “*nell'ipotesi in cui, ad azione penale spiegata, al sostituto originariamente assegnatario del procedimento o al magistrato ufficialmente designato per l'udienza in conformità alle disposizioni organizzative dell'ufficio venga sottratta la possibilità di prendere parte all'udienza, sia essa preliminare o dibattimentale, per ragioni riconducibili a divergenze con il Procuratore in ordine alle conclusioni da adottare all'esito dell'udienza, il provvedimento di sostituzione debba essere motivato e data al sostituto interessato la facoltà di presentare al Procuratore osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione*”.

Il controllo degli esiti delle udienze assolve, infatti, alla duplice funzione di consentire la verifica costante dell'efficienza dell'ufficio – perché l'infruttuoso esercizio dell'azione penale, ove sia statisticamente rilevante, involve necessariamente l'organizzazione dell'ufficio, la composizione dei gruppi di lavoro e la dotazione di personale amministrativo e di polizia giudiziaria- e di promuovere le impugnazioni avverso i provvedimenti giudiziari per assicurare “*il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale*”, ai sensi dell'art. 1 comma 2° D. l. vo 20 febbraio 2006, n. 106.

Un elevato numero delle assoluzioni, in assenza di altri fattori, può essere indicativo di azioni penali incaute, velleitarie e comunque irrispettose delle regole del giusto processo e del criterio della ragionevole previsione di condanna.

In ogni caso, l'incremento dell'efficienza del pubblico ministero, soprattutto nelle udienze dinanzi al tribunale in composizione monocratica, deve muovere da un più attento coordinamento dell'attività dei vice procuratori onorari e dalla migliore sinergia tra il magistrato professionale, che ha svolto le indagini preliminari ed esercitato l'azione penale, ed il magistrato onorario, che è stato delegato a rappresentare l'accusa nel processo.

I sostituti procuratori devono, infatti, concordare con i vice procuratori la *strategia processuale* (in coerenza con la scelta dell'esercizio dell'azione penale ma anche con l'indicazione degli elementi di prova da assumere nel dibattimento e la individuazione, in tal modo, della concreta strategia da perseguire nel dibattimento) e sono tenuti “*al confronto con i VPO ogni qual volta questi ultimi lo richiedano in relazione all'attività dibattimentale da svolgere*” conservandosi, in tal modo, la contitolarità e la corresponsabilità del processo in capo al magistrato professionale, assegnatario del procedimento, ed al vice Procuratore onorario, delegato per il dibattimento.

Questa persistente contitolarità del magistrato originariamente assegnatario del procedimento deve essere ribadita, più in generale, per le impugnazioni: spetta, infatti, al magistrato titolare del procedimento o, in caso di accordo con quest'ultimo, al magistrato professionale dell'udienza la valutazione della opportunità di impugnare i provvedimenti dei giudici; in caso di impedimento o per altra particolare ragione, anche di contrasto, il magistrato, professionale o onorario, deve informare il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto per gli eventuali provvedimenti del caso.

I due preesistenti progetti organizzativi avevano indicato nel Procuratore della Repubblica il destinatario di un preciso obbligo di informazione: “*I Sostituti Procuratori e i Vice Procuratori Onorari incaricati di rappresentare l'ufficio alle udienze, al fine di consentire al Procuratore della*

Repubblica di conoscere dettagliatamente l'andamento dell'ufficio, compileranno le apposite schede sull'esito dei processi con indicazione dell'opportunità di un'eventuale impugnazione”.

L'adempimento di questo obbligo informativo è indispensabile per consentire il *controllo degli esiti delle udienze*, nell'accezione strettamente correlata alla responsabilità organizzativa dell'ufficio, ed è necessario non solo per le udienze dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica e collegiale, ma anche dinanzi al Giudice di pace, soprattutto in considerazione della comunicazione telematica delle sentenze e della necessità di accedere alle annotazioni del SICP di ogni singolo procedimento.

L'incremento dell'efficienza del pubblico ministero, nelle attività di udienza, richiede, dunque, uno sforzo congiunto, nei termini sopra indicati, dei magistrati assegnatari del procedimento, dei magistrati –professionali o onorari- delegati al dibattimento, del Procuratore Aggiunto e del Procuratore della Repubblica.

Con riferimento, invece, alle udienze dei procedimenti di attribuzione distrettuale, ove il pubblico ministero è designato dal Procuratore Generale, deve essere assicurato un doveroso coordinamento, come ribadito dal Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera di Plenum del 19 marzo 2014, poi aggiornata al 19 ottobre 2016, che ha auspicato, in proposito, l'adozione di *“protocolli locali per la concordata gestione delle designazioni sulla base di principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione, economicità”.*

Salva, infatti, l'autonomia del magistrato d'udienza, le iniziative del pubblico ministero, nell'udienza penale, non possono non essere coordinate tra il magistrato designato ed il magistrato designante (*rectius*, che ha richiesto la designazione) allo scopo di evitare, per un verso, *“una deresponsabilizzazione dei magistrati addetti alla D.D.A.”* (o alla Procura Distrettuale) e per altro verso, di assicurare il corretto svolgimento della funzione oggetto della designazione.

L'autonomia del magistrato in udienza non può essere sminuita dalla preventiva interlocuzione e dalla successiva informazione, all'esito dell'udienza stessa, con il magistrato della Procura Distrettuale; il magistrato della Procura Distrettuale deve conservare la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale, interloquendo con il magistrato designato ed informandolo dell'oggetto del processo, delle eventuali connessioni, dell'attività delle altre parti e delle iniziative istruttorie da assumersi.

Questa doverosa interlocuzione – che può esplicitarsi anche con l'informazione telefonica ovvero con lo scambio reciproco di copie di atti e la consegna di cose o documenti da produrre in udienza- consente al magistrato designato ed al magistrato che ha richiesto la designazione di

garantire la responsabile ed informata presenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero d'udienza, assicurando comunque la più corretta esplicazione della designazione stessa.

In definitiva, la disciplina in materia di obbligo informativo del magistrato designato per l'udienza deve essere esplicitata in questi termini:

l'attività del pubblico ministero in udienza obbliga alla reciproca informazione il magistrato delegato a rappresentare l'accusa ed il magistrato che ha originariamente esercitato l'azione penale; essi sono tenuti a concordare la strategia processuale e l'opportunità dell'impugnazione del provvedimento del giudice;

l'onere dell'impugnazione spetta al magistrato titolare del procedimento o, in caso di accordo con quest'ultimo, al magistrato professionale dell'udienza;

nei casi di impedimento, di ragioni particolari o anche di contrasto, il magistrato – professionale o onorario - deve informare il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto; i magistrati dell'ufficio, professionali ed onorari, devono redigere le apposite schede – cd. *statino* dell'udienza- all'esito di ogni udienza, dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica e collegiale, e dinanzi al Giudice di Pace, con le indicazioni relative alle attività svolte ed all'eventuale impugnazione del provvedimento conclusivo;

le schede conclusive del processo, con le indicazioni dell'esito del processo e delle eventuali ragioni di impugnazione della sentenza, sono esaminate dal Procuratore della Repubblica e quindi allegate agli atti del procedimento;

nelle udienze distrettuali, il magistrato designato deve assicurare la previa interlocuzione con il magistrato della Procura Distrettuale e con il Procuratore della Repubblica di Alessandria, informandosi in ordine all'oggetto della designazione ed all'attività da svolgere in udienza, anche con lo scambio di copie di atti, cose e documenti che costituiscono oggetto dell'attività oggetto della designazione;

il magistrato designato deve fornire la successiva comunicazione al magistrato della Procura Distrettuale ed al Procuratore della Repubblica di Alessandria in ordine all'attività svolta nel corso dell'udienza ed all'esito dell'udienza stessa.

Afferiscono alla materia delle impugnazioni i protocolli distrettuali e le direttive del Procuratore Generale.

IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)

I periodi di permanenza nei gruppi sono riportati in un'apposita tabella presso la Segreteria del Procuratore e saranno disposti adeguati e tempestivi interpelli in corrispondenza delle scadenze nella medesima previste. Le indicazioni della Circolare - art. 10 commi 3 e 4) - sono chiare e vengono qui riportate:

“La permanenza nella stessa unità organizzativa è temporanea ed è compresa tra un periodo minimo ed un periodo massimo ed in particolare:

- a) un anno, per le assegnazioni d'ufficio, due anni, per le assegnazioni a domanda estensibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;
- b) dieci anni, per il periodo massimo.

I criteri di computo del periodo minimo di permanenza sono i seguenti:

- a) la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa specializzata da cui chiede di essere spostato;
- b) il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello”.

IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)

La materia è interamente regolata dalle direttive del Procuratore Generale del distretto, del 20 dicembre 2023 e 13 novembre 2024, peraltro nell'attesa dell'implementazione dell'applicativo ministeriale che consenta la più sollecita estrazione dei dati oggetto di comunicazione.

La disciplina applicativa interna è dettata dalle direttive del 21 dicembre 2023 e del 6 marzo 2024.

IV.T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato. (art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure)

I turni di reperibilità dei magistrati sono sviluppati secondo un ordine progressivo soggetto, tuttavia, a modificazione mensile, in occasione della riunione dell'ufficio per l'assegnazione dei servizi del mese successivo, in ragione degli impegni di udienza o delle altre attività, anche di natura privata, del singolo magistrato.

V. CRITERI DI PRIORITÀ

V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)

La Circolare del 24.7.2024 specifica che il Procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo determina i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, “anche nell’ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell’utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare:

- a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall’art 132 bis disp. att. c.p.p.;
- b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all’art 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p.”.

Ribadita quindi, in tema di criteri di priorità, la centralità dell’art. 132 bis disp. att. CPP, cui si devono connettere le risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura⁵, la cui ricognizione è operata nelle due delibere di Plenum del 9 luglio 2014 (Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali) e dell’11 maggio 2016 (Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari; rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti)⁶.

Le suddette delibere hanno indicato due condizioni procedurali per la definizione delle priorità cd. ultra legali e comunque per l’individuazione dei moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari: l’interlocuzione tra il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della

⁵ Ad esempio, la risoluzione del 31 luglio 1977, per i delitti di maggiore allarme sociale; la risoluzione del 9 giugno 1981, per la trattazione dei procedimenti penali nei confronti dei magistrati; la risoluzione dell’8 luglio 2009, per i reati in materia di violenza familiare e, più in generale, di violenza contro i soggetti deboli; la risoluzione del 28 luglio 2009, per i procedimenti relativi agli infortuni sul lavoro

⁶ Peraltro, ripetuti interventi normativi hanno ulteriormente ampliato il catalogo dei reati a sollecita definizione: la legge 23 marzo 2016 n. 41 in materia di omicidio e lesioni stradali (e le conseguenti modifiche degli artt. 406, comma 2 *ter* c.p.p.; 416, comma 2 *bis* , c.p.p.; 429, comma 3 *bis* , c.p.p; articolo 552, comma 1 *bis e comma 1 ter* c.p.p.; il decreto legge n. 14 agosto 2013 n. 93 in materia di maltrattamenti , stalking e omicidio e lesioni personali per la violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

Repubblica, tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale; la previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio.

E', peraltro, ragionevole, in questo ambito, assicurare l'interlocuzione con l'Avvocatura, nella persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed eventualmente delle altre organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative nell'ambito locale.

Il metodo della *concertazione e della collaborazione istituzionale fra gli uffici* assume particolare rilievo per le inevitabili scelte in materia di prescrizione dei reati e, sul punto, è sufficiente richiamare le citate delibere di Plenum per giustificare quel mutamento di prospettiva che colloca il rischio prescrizione su di un piano paritario (e non più oggettivamente preminente, come nell'ottica abbracciata dalla risoluzione del 13 novembre 2008) rispetto agli altri criteri di individuazione di priorità ulteriori rispetto a quelle legali, costituiti dalla gravità e dalla concreta offensività del reato, dalla soggettività del reo, dal pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dall'interesse (anche civilistico) della persona offesa.

L'interlocuzione a livello distrettuale consente di individuare la concreta possibilità di definizione dei procedimenti nei giudizi di primo e secondo grado e di graduare, conseguentemente, l'attività degli uffici di procura, omologandole nell'ambito del medesimo distretto giudiziario: *“Le scelte di priorità, quindi, effettuate negli uffici di primo grado, producono effetti anche per l'organizzazione della Corte di Appello e della Procura Generale: può a tal fine ritenersi opportuno che anche i Capi di Corte, oltre che partecipare nelle forme fin qui delineate (conferenza distrettuale), possano sollecitare, nell'ambito delle rispettive competenze e dei poteri loro assegnati dall'ordinamento, i dirigenti degli uffici di primo grado a coordinarsi in tema di priorità”*.

Le scelte adottate in ambito distrettuale sono destinate a condizionare le autonome determinazioni della Procura della Repubblica che, comunque, devono essere volte alla sollecita definizione di tutti i procedimenti definiti **prioritari** dalla legge e dalle risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, come sopra indicati, e, tra questi, in particolare:

i procedimenti indicati all'art. 132 bis disp. att. CPP alle lett. a); a bis); b) ove relativi ai reati dell'art. 589 CP e dell'art. 590 CP per lesioni gravissime; c); d); f bis); fter);

i procedimenti ove sia in atto una situazione di grave pericolo o sia stato accertato un danno grave a cose o persone, non solo dal punto di vista economico, come in materia di reati fallimentari, ma anche in materia di colpa medica o in materia di interessi diffusi o collettivi;

i procedimenti indicati nel verbale di riunione del 19 novembre 2019 e del 5 febbraio 2021 **(all.21 e 22)** con il Tribunale e l'Avvocatura ed in particolare quelli nei quali sia stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca o nei quali il sequestro possa essere disposto, resistendo alla eventuale prescrizione del reato (le ulteriori tipologie di procedimento menzionate nel verbale suddetto sono assorbite dalle precedenti indicazioni di questo sottocatalogo).

Riguardo all'ultimo punto, le scelte all'epoca effettuate non sono cambiate e infatti, nella "Riunione prodromica al Programma di Gestione Penale" tenutasi in data 12.12.24 tra Tribunale e Procura, si è dato atto che:

"Quanto ai criteri di priorità, legali e convenzionali, non vi sono modifiche e si richiamano quelli del Programma dello scorso anno (che richiamava l'accordo raggiunto il 16 luglio 2020 con il Foro e la Procura, aggiornato il 5 febbraio 2021):

"L'ordine delle priorità convenzionali per i processi a citazione diretta sarà il seguente:

1) Priorità assoluta: direttissime, processi con misura cautelare personale (e con sequestro finalizzato alla confisca per equivalente);

2) Priorità relativa:

- altre ipotesi di cui all'art. 132 bis disp. Att. Cpp;*
- "i procedimenti la cui peculiare offensività o rilevanza sia segnalata dalla Procura con modalità da determinarsi" (da Programma di Gestione 2020); analoga possibilità è accordata all'Avvocatura (in particolare in vista della possibile costituzione di parte civile);*
- contravvenzioni in materia di circolazione stradale e ambiente (in questo caso, in particolare se siano stati eseguiti sequestri)*

3) da trattare in primo grado, senza priorità, anche se la prescrizione possa maturare dopo la pronuncia:

- processi con parte civile costituita*
- processi nei quali possa essere disposta la confisca ex art. 578 bis cpp, se sia stato eseguito un sequestro*
- per le udienze filtro: se contestate – anche in fatto - le aggravanti di cui all'art. 61 n. 5) e 7) cp (in vista dell'eventuale costituzione di parte civile).*

I procedimenti non prioritari ed estranei alle suddette categorie, saranno postergati se la prescrizione matura dopo il 31 dicembre 2027".

Se queste considerazioni non giustificano qualsivoglia forma di definitivo "accantonamento" di procedimenti (così abbandonando intere categorie di reati ad un destino certo di estinzione per prescrizione), consentono, tuttavia, di ritenere non più prioritari quei procedimenti

nei quali la prescrizione del reato maturi, ormai irrimediabilmente, nel corso dell'anno successivo alla conclusione delle indagini preliminari.

I criteri su indicati paiono in linea anche con quelli indicati nel Progetto Organizzativo della Procura Generale quale tendenziale presupposto per l'esercizio del potere di avocazione. In particolare:

- 1) procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- 2) procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale; ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
- 3) procedimenti relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- 4) procedimenti relativi ai delitti di cui gli articoli 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis del codice penale.

V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. *(art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)*

L'analisi di flussi e pendenze è stata sviluppata nei punti 1.B e 1.C del presente progetto, cui si rimanda.

In sintesi, dall'analisi dei dati relativi ai procedimenti pervenuti nel periodo oggetto di attenzione (estrazione statistica M313PU dal 2020 al 31 dicembre 2024), condotta secondo le aree tematiche degli esistenti criteri di assegnazione degli affari, si rileva:

- continuità nella rilevanza dei reati economici (diritto penale fallimentare, tributario)
- significativa presenza di reati in materia di pubblica amministrazione, ambientali ed

urbanistici,

- aumento delle sopravvenienze nel gruppo lavoro e – soprattutto- in quello del cd Codice rosso

In particolare, quanto ai reati di cui all'art. 362 comma 1 ter cpp cd “Codice rosso”, si segnala che, in base ai dati raccolti per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario (da giugno a giugno), a fronte di una situazione sostanzialmente analoga nei periodi 21/22 e 22/23 (pendenti iniziali rispettivamente 223 e 212 e sopravvenuti rispettivamente 334 e 340), vi è stata una rilevante crescita di notizie di reato nel periodo 23/24 (pendenti iniziali 207 e sopravvenuti 438), quantificabile in un aumento del 29% rispetto all'anno precedente.

La situazione vede una perfetta corrispondenza in termini di misure cautelari, posto che nei periodi 21/22 e 22/23 ne sono state emesse rispettivamente 49, mentre nel periodo 23/24 sono state emesse 78 misure con un aumento – in un solo anno - pari al 37 %.

In relazione alla situazione generale dell'ufficio le sopravvenienze parrebbero sostanzialmente costanti e – del pari- la capacità di esaurimento de procedimenti, quantomeno per quelli del mod. 21, pur essendosi dato atto di un modesto e non preoccupante aumento delle pendenze (peraltro inserito in un trend positivo di diminuzione delle pendenze dal 2020); aumento che si riscontra anche per il mod. 44, da ritenersi comunque temporaneo e destinato a venir meno in modo proporzionale all'efficienza delle nuove soluzioni informatiche (archiviazioni massive sull'applicativo APP).

V.A.2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

L'obiettivo dell'Ufficio – concordato, come detto, con la Presidenza del Tribunale - può essere sintetizzato nei seguenti punti:

- il razionale esercizio dell'azione penale e la rinuncia alle richieste di giudizio che non consentano la ragionevole prospettiva della condanna, alla luce del nuovo criterio dell'art. 408 c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia, da applicare previo ricorso sistematico della ricerca della prova anche a favore dell'indagato;
- il ricorso ad ogni soluzione alternativa al dibattimento ed in particolare al decreto penale di condanna e all'applicazione della M.A.P. ove possibile, e con la valorizzazione della mediazione tra le parti per i reati procedibili a querela e dell'istituto previsto dall'art. 162 ter c.p..

- la rinuncia alla richiesta di giudizio quando l'offesa sia tenue e la condotta occasionale;
- la valorizzazione delle possibilità informatiche di rapida definizione degli Ignoti “seriali”, invitando – come già disposto con Direttiva del 9.12.4 – le Forze dell’Ordine a tenere rigorosamente distinte le notizie di reato che prevedono l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa da quelle che non lo prevedono. Le notizie di reato saranno inviate dalle “Fonti” con separati elenchi (su cui il dato dell’avviso verrà evidenziato) ovvero con singola comunicazione. Sempre saranno inseriti nel Portale i dati relativi a generalità e residenza/domicilio del destinatario dell’avviso.

V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)

Sono state adottate modalità di iscrizione delle notizie di reato che prevedono l'immediata indicazione della natura prioritaria del reato in oggetto, con conseguente registrazione del dato nel registro RegeWeb. Questo consente il monitoraggio periodico, almeno semestrale e in occasione della distribuzione delle statistiche comparate dell'ufficio (art. 28 lett c) della Circolare), dei tempi di definizione dei procedimenti prioritari sopra esaminati. L'eventuale prolungarsi dei tempi di pendenza ovvero, in presenza di atti definitivi, dei tempi di gestione da parte delle Segreterie, saranno oggetto di confronto e analisi in sede di riunioni di gruppo o plenarie.

Lo stesso monitoraggio sarà effettuato per i procedimenti passati di fase e trasmessi al Tribunale. In questo caso gli esiti dello stesso verranno esaminati unitamente al Presidente del Tribunale e al Presidente del COA per verificare la possibilità di una fissazione e trattazione maggiormente rapida di tali procedimenti.

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):

VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto curano i rapporti con i vertici delle Forze di Polizia, sia riguardo ai protocolli investigativi, sia al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia nella collaborazione istituzionale tra Polizia Giudiziaria ed i sostituti.

Organizzano incontri periodici con il personale della polizia giudiziaria – sia interno alla Procura, sia presente sul territorio, al fine di fornire indicazione in ordine agli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali rilevanti per l'attività della stessa. In questo senso proseguiranno gli incontri – già in corso con cadenza almeno semestrale e aperti a tutti gli operatori della “Rete antiviolenza” e associazioni interessate - per gli aggiornamenti sulla violenza domestica e di genere.

In base alle nuove disposizioni normative che potranno intervenire – se di rilievo generale per l'attività della p.g. - verranno organizzati incontri di chiarimento e formazione. A tali incontri saranno invitati a partecipare i sostituti dei gruppi interessati alle modifiche.

Il Repubblica della Repubblica e il Procuratore Aggiunto mantengono una costante interlocuzione con i dirigenti e i funzionari amministrativi, al fine di una puntuale verifica sull'andamento dell'ufficio, in particolare per provvedere a fronte di criticità nei singoli settori e nell'assistenza ai magistrati. In modo tempestivo verranno svolti incontri per verificare congiuntamente la ricerca di soluzione alle criticità emerse. Proseguiranno le riunioni informali con il personale amministrativo ed il Magistrato per la soluzione dei problemi derivati dalle nuove modalità operative informatiche legate allo sviluppo del Processo Penale Telematico.

VI.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;

Come chiarito nella relazione sulla Circolare, il Progetto Organizzativo, nell'ottica di una visione sistemica dell'ufficio requirente, deve essere caratterizzato dall'interlocuzione con il Presidente del Tribunale, sia in relazione al procedimento di formazione del Progetto Organizzativo, sia con un costante dialogo diretto alla ricerca di soluzioni organizzative condivise tese a favorire il funzionale esercizio delle attività requirenti sia nel settore penale che nel settore civile.

Si dispone, pertanto, che il Repubblica della Repubblica mantiene una costante interlocuzione con il Presidente del Tribunale e organizza incontri periodici con lo stesso – e ove possibile- con i rappresentanti dell'Avvocatura- al fine di garantire:

- l'attuazione della priorità stabilite con il presente atto

- le misure dirette ad assicurare la continuità del pubblico ministero fra la trattazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e le successive fasi processuali

- le modalità e tempi di fissazione delle udienze predibattimentali
- lo svolgimento- ove necessario- degli incidenti probatori richiesti dalla Procura della Repubblica
- l'elaborazione di indicazioni generali sulle pene per le fattispecie per le quali la Procura inoltra richiesta di emissione di decreto penale
- l'ottimale esercizio delle funzioni del pubblico ministero intese ad ampio raggio, anche con riguardo agli affari del settore civile,
- l'interpretazione su novità, normative e giurisprudenziali
- il coordinamento negli aspetti informatici dell'evoluzione del Processo Penale Telematico

Come già avvenuto nella fase di elaborazione del presente progetto, è indispensabile una costante interlocuzione anche con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, con riguardo, in particolare, per le impugnazioni e le avocazioni.

VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l'Avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

In continuità con il tradizionale e consolidato rapporto di leale collaborazione tra l'Ufficio di Procura, il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale, il Procuratore della Repubblica :

- mantiene una costante interlocuzione, tramite incontri informali e riunioni con i dirigenti del Tribunale, su tutti i punti di interesse comune, di natura giuridica, organizzativa e logistica, ivi compresi i temi di cui al punto precedente;
- incontra sollecitamente i rappresentanti dell'Avvocatura a fronte di specifiche criticità nei rapporti tra singoli magistrati e avvocati, favorendo una composizione di eventuali contrasti.

Il Procuratore incontra e concorda con altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio soluzioni per favorire le esigenze dell'utenza del servizio giustizia, coniugandole con quelle del corretto e puntuale svolgimento delle attività istituzionali della Procura.

VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)

Le indicazioni del Legislatore e le risoluzioni del C.S.M. sottolineano come un risultato efficace sul piano della tutela degli interessi in tema di trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, debba essere raggiunto attraverso un impegno comune della Procura della Repubblica, del Tribunale ordinario, del Tribunale per i Minorenni e della Procura

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Sul punto è stata avviata un'interlocuzione con il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario che ha portato alla sottoscrizione, nel gennaio 2024, di un "Protocollo di coordinamento tra Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'appello di Torino e la Procura presso il Tribunale per i minorenni" (*su citato*) ove sono regolati tempi e modalità della trasmissione di informazioni e atti tra tali uffici.

In questo ambito, il responsabile del gruppo violenza domestica – nel presente Progetto indicato nel Procuratore Aggiunto - viene individuato come destinatario delle richieste di informazioni da parte degli uffici minorili. La sua segreteria provvederà a individuare da SICP il sostituto assegnatario del procedimento al quale verranno inoltrate le richieste degli uffici minorili. Allo stesso modo per le richieste provenienti dal Tribunale Ordinario.

Il sostituto del gruppo specialistico, titolare del procedimento, con le modalità e precauzioni previste dal Protocollo, qui integralmente richiamato, curerà tempestivamente le comunicazioni da effettuare da parte della Procura ai sensi dell'art. 609 decies c.p., avviando interlocuzione diretta con il collega della Procura Minori, diretta anche a concordare l'eventuale sviluppo di attività istruttoria comune. In relazione al disposto dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p., il magistrato assegnatario del procedimento provvederà, dopo l'iscrizione, a verificare se siano pendenti presso il Tribunale ordinario procedimenti per le ipotesi di cui all'art 64 bis c.p.p., al fine di consentire, nei termini dal medesimo indicati, la trasmissione dei provvedimenti specificati dal Legislatore.

Le comunicazioni con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni avverranno tramite PEC e riportando nell'oggetto la dicitura "Protocollo Minori".

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Non vi sono disposizioni trattandosi di Procura non distrettuale.

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

VIII.A) Esoneri

La relazione alla Circolare specifica che la parte XI disciplina in maniera puntuale gli esoneri relativi alle particolari funzioni svolte dai magistrati (RID, MAGRIF, referente per la formazione, componente STO, componente Consigli giudiziari); sul tema l'art. 63 esplicita l'impossibilità di

cumulo di più esoneri, dovendosi applicare quello che prevede la maggiore percentuale in caso di concorso.

Non vi sono attualmente magistrati che fruiscano di esoneri.

L'art. 64 regola la collaborazione nella predisposizione del progetto organizzativo, specificando che la scelta del collaboratore può ricadere su un magistrato diverso dal Procuratore aggiunto solo ove sia necessario il ricorso a specifiche ed ulteriori competenze.

Nella redazione del presente Progetto – al fine di garantire la continuità di cui si è detto - ci si è valse della collaborazione del dr. Enrico Cieri, Procuratore sino al 4 dicembre 2024.

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulta assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 Circ. Procure)

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
Nessun magistrato che usufruisca attualmente di esoneri				

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati

VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)

Le funzioni di MAGRIF sono state assegnate – per la durata di tre anni a decorrere dal 13.10.2024 - al dott. Federico Silvestri, che ha rinunciato alla riduzione del lavoro ordinario, come consentito dalla Circolare 6 novembre 2019 all'art. 6 comma 2 che prevede che “Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 20 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento”.

Non risultano magistrati con incarico di RID; in caso di nomina, si dispone percentuale di esonero pari al 50%.

VIII.B.2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)

Non risultano magistrati con incarico di referente per la formazione; in caso di nomina, si dispone percentuale di esonero pari al 15%, ferma restando la possibilità di rivalutare annualmente

tale percentuale, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

VIII.B.3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. (*artt. 69 e 70 Circ. Procure*)

Non risultano magistrati con incarico di componente della Struttura tecnica dell'organizzazione; in caso di nomina, si dispone percentuale di esonero pari al 40%.

VIII.B.4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (*artt. 71 e 72 Circ. Procure*)

Non risultano magistrati con tali incarichi; in caso di nomina al Consiglio giudiziario; in caso di nomina, trattandosi di distretto con pianta organica superiore a 500 magistrati togati, si dispone un esonero del 40%.

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

Il Procuratore ha il compito di attivarsi “anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale (art. 77 della Circolare).

A tal fine, con la collaborazione del Procuratore Aggiunto, assicura

- la gestione partecipata dell'ufficio attraverso riunioni periodiche (minimo mensili) concernenti la programmazione dei turni e delle udienze e il confronto su problematiche organizzative, buone prassi e novità normative,
- la massima trasparenza nell'assegnazione e nella rotazione degli incarichi, attraverso lo svolgimento di interPELLI basati su criteri chiari ed oggettivi,
- il monitoraggio costante dei carichi di lavoro ai fini dell'equa distribuzione,
- la distribuzione equa e paritaria delle risorse dell'ufficio e, per quanto possibile, la pronta definizione delle necessità relative all'ambiente di lavoro e alla dotazione informatica,

-il godimento effettivo delle ferie, cercando per quanto possibile di soddisfare le necessità o preferenze individuali

Ai sensi dell'art. 79 della Circolare “Nell'organizzazione degli uffici i dirigenti tengono conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della genitorialità e della compatibilità del lavoro con le necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedono alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi”.

Rappresentano indicazioni normative chiare il fatto che

- le condizioni su indicate non devono comportare alcun pregiudizio nello svolgimento del lavoro,
- possono essere concordate – con i magistrati interessati - modalità alternative di svolgimento del lavoro, senza che queste comportino una riduzione dello stesso,
- nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

Le misure organizzative devono essere ispirate a “criteri di flessibilità tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze personali e familiari di sopra.

In particolare i dirigenti degli uffici esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze, salva la disponibilità manifestata dal magistrato” (art. 81 commi 1 e 2).

Le previsioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.

Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, saranno altresì valutate:

- a) l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata;
- b) la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali;

c) l'assegnazione, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altra unità organizzativa dell'Ufficio

Il dirigente dell'Ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, adotta con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità che si pronuncia entro 7 giorni, le misure organizzative su indicate.

Il provvedimento è adottato con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere, da motivare espressamente.

Si dà atto come, nella vigenza dei due progetti organizzativi precedenti, la totale disponibilità dei magistrati interessati da condizioni di genitorialità abbia consentito di non adottare misure organizzative alternative.

La presente proposta di Progetto Organizzativo deve essere immediatamente comunicata ai Magistrati dell'Ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame in data *17 febbraio 2025 ore 14,30*

La stessa è altresì trasmessa al presidente del Tribunale e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello per eventuali proposte.

Alessandria 28.1.25

Il Procuratore Vicario
Enrico Arnaldi di Balme Agg.

ALLEGATI

A) Contributo del Presidente del Tribunale. (*art. 12 co. 5 Circ. Procure*)

Verbale della riunione in data 16.1.25
--

B) Contributo del Procuratore generale presso la Corte d'Appello (*art. 12 co. 6 Circ. Procure*)

Verbale della riunione in data 13.1.25
--

C) Contributo dei magistrati dell'Ufficio (*art. 12 co. 2 Circ. Procure*)

Verbale della riunione in data 9.1.25

D) Osservazioni proposte dai magistrati dell'ufficio (se presentate) e relative controdeduzioni del Procuratore della Repubblica. (*art. 12 co. 9 Circ. Procure*)

E) Allegati da 1) a 22)

F) Statistiche